Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2025/0241(COD)

13.7.2026

EMENDAMENTI
2354 - 2698

Progetto di relazione
Norbert Lins
(PE787.635v01-00)

Stabilire le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034

Proposta di regolamento
(COM(2025)0560 – 2025/0241(COD))

Emendamento 2354
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1– comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il livello complessivo del sostegno accoppiato al reddito rimane limitato e non supera una quota proporzionale dei pagamenti diretti, in linea con l'obiettivo di mantenere la natura disaccoppiata del sostegno al reddito.

Or. en

Emendamento 2355
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Tale sostegno è limitato a quanto strettamente necessario per affrontare tali difficoltà e prevenire l'abbandono della produzione agricola. Esso tiene conto della necessità di mantenere condizioni di parità ed evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

Or. en

Emendamento 2356
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale per ettaro	Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale per ettaro

ammissibile o per animale o per equivalente animale, definito conformemente all'allegato II.	ammissibile o per animale o per equivalente animale, definito conformemente all'allegato II***, oppure sotto forma di pagamenti forfettari annuali***.

Or. fr

Emendamento 2357
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale per ettaro ammissibile ***o*** per animale o per equivalente animale, definito conformemente all'allegato II.	Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale per ettaro ammissibile***,*** per animale o per equivalente animale ***o per quantità***, definito conformemente all'allegato II.

Or. pt

Emendamento 2358
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale per ettaro ammissibile o per animale o per equivalente animale***, definito conformemente all'allegato II***.	Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale per ettaro ammissibile o per animale o per equivalente animale.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha spiegato che l'inclusione dell'allegato II non è l'intenzione politica. È pertanto opportuno sopprimere il riferimento all'allegato II.

Emendamento 2359
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale per ettaro ammissibile o per animale o per equivalente animale***, definito conformemente all'allegato II***.	Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale per ettaro ammissibile o per animale o per equivalente animale.

Or. en

Emendamento 2360
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nell'ambito del controllo di coerenza e conformità dei piani NRP pertinenti per la PAC presentati per approvazione dagli Stati membri, la Commissione verifica se i sostegni accoppiati proposti:
	i) sono in linea con il mercato unico dell'UE;
	ii) costituiscono condizioni di parità;
	iii) sono coerenti con il diritto dell'Unione e l'acquis ambientale pertinenti e li rispettano;
	iv) "non arrecano alcun danno significativo".

Or. en

Emendamento 2361

Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per il settore dei prodotti dell'apicoltura, gli Stati membri stabiliscono un coefficiente di equivalenza animale basato sulle colonie di api (arnie) registrate e ne giustificano il calcolo nel piano PAC.

Or. it

Emendamento 2362
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per ettaro può comprendere il sostegno alle colture intermedie che possono essere utilizzate in modo supplementare per produrre biocarburanti, anche come colture secondarie e di copertura, a condizione che non generino una domanda aggiuntiva di terreni.

Or. pt

Emendamento 2363
Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il sostegno concesso sotto forma di

	pagamento per ettaro può comprendere il sostegno alle colture intermedie per la produzione di biocarburanti, come le colture intercalari e le colture di copertura, a condizione che l'uso di tali colture intermedie non generi una domanda di terreni supplementari.

Or. en

Emendamento 2364
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per ettaro può comprendere un sostegno per bosco ceduo a rotazione rapida ed erba e altre piante erbacee da foraggio. Il sostegno non è concesso ai settori del tabacco e del vino.	Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per ettaro può comprendere un sostegno per bosco ceduo a rotazione rapida ed erba e altre piante erbacee da foraggio. Il sostegno non è concesso ai settori del tabacco e del vino***, né all'allevamento della razza "toro de lidia"***.

Or. en

Emendamento 2365
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per ettaro può comprendere un sostegno per bosco ceduo a rotazione rapida ed erba e altre piante erbacee da foraggio. ***Il sostegno non è concesso ai settori del tabacco e del vino.***	Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per ettaro può comprendere un sostegno per bosco ceduo a rotazione rapida ed erba e altre piante erbacee da foraggio.

Or. en

Emendamento 2366
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per ettaro può comprendere un sostegno per bosco ceduo a rotazione rapida ed erba e altre piante erbacee da foraggio. Il sostegno non è concesso ai settori ***del tabacco e*** del vino.	Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per ettaro può comprendere un sostegno per bosco ceduo a rotazione rapida ed erba e altre piante erbacee da foraggio. Il sostegno non è concesso ai settori del vino.

Or. en

Emendamento 2367
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per ettaro può comprendere un sostegno per bosco ceduo a rotazione rapida ed erba e altre piante erbacee da foraggio. Il sostegno non è concesso ***ai settori del tabacco e*** del vino.	Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per ettaro può comprendere un sostegno per bosco ceduo a rotazione rapida ed erba e altre piante erbacee da foraggio. Il sostegno non è concesso ***al settore*** del vino.

Or. en

Emendamento 2368
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per ettaro può comprendere un sostegno per bosco ceduo a rotazione rapida ed erba e altre piante erbacee da foraggio. Il sostegno non è concesso ***ai settori del tabacco e*** del vino.	Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per ettaro può comprendere un sostegno per bosco ceduo a rotazione rapida ed erba e altre piante erbacee da foraggio. Il sostegno non è concesso ***al settore*** del vino.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero disporre di maggiore flessibilità nel decidere quali settori dovrebbero essere sostenuti.

Emendamento 2369
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni ovine e caprine, dei prodotti apicoli, e dei bachi da seta.	***soppresso***

Or. it

Motivazione

L'aiuto accoppiato svolge una funzione fondamenta per la tenuta di alcuni settori strategici dell'agricoltura europea, in particolare quelli più esposti di altri alla volatilità dei prezzi degli output e degli input e spesso deboli nella distribuzione del potere negoziale lungo le filiere. Si tratta di uno strumento irrinunciabile per fronteggiare gli stati di crisi di natura ciclica o strutturale a livello di settore o di sistemi produttivi territoriali. Diviene quindi importante assicurarne la continuità e una maggiore flessibilità nel loro utilizzo.

Emendamento 2370
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Ton Diepeveen, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni ovine e caprine, dei prodotti apicoli, e dei bachi da seta.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2371
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni ovine e caprine, dei prodotti apicoli, e dei bachi da seta.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Coupled support plays a fundamental role in sustaining certain strategic sectors of European agriculture, particularly those that are more exposed than others to the volatility of output and input prices and which often have little bargaining power within their supply chains. It is an indispensable tool for addressing crises of a cyclical or structural nature at sectoral level or within regional production systems. Ensuring its continuity and greater flexibility in its application – both in terms of resources and the sectors concerned – is therefore of fundamental importance, particularly for certain major arable and livestock farming systems which, in addition to having absorbed substantial reductions in direct payments in recent years, are periodically affected by crises.

Emendamento 2372
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Pär Holmgren

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni ovine e caprine, dei prodotti apicoli, e dei bachi da seta.	Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni ovine e caprine, ***della carne di renna,*** dei prodotti apicoli, e dei bachi da seta. ***Il sostegno dovrebbe dare priorità ai sistemi di allevamento estensivo e basato sul pascolo. Il sostegno per bovini, ovini e caprini non supera l'equivalente di 2,0 UBA/ha secondo la tabella di cui all'allegato II del presente regolamento e deve essere coerente con la direttiva quadro sulle acque.***

Or. en

Emendamento 2373
Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ***ai settori delle*** carni bovine, ***del*** latte e ***dei*** prodotti lattiero-caseari, ***delle*** carni ovine e caprine***, dei prodotti apicoli, e dei bachi da seta***.	Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ***all'allevamento estensivo che produce*** carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni ovine e caprine ***fino a un massimo di 50 capi ed è gradualmente eliminato dopo un periodo di transizione***.

Or. en

Emendamento 2374
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni ovine e caprine, dei prodotti apicoli, e dei bachi da seta.	Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ***o per equivalente animale*** è limitato ai settori ***del pollame,*** delle carni ***suine e*** bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni ovine e caprine, dei prodotti apicoli, e dei bachi da seta.

Or. ro

Emendamento 2375
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni ovine e caprine, dei prodotti apicoli, e dei bachi da seta.	Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ai settori delle carni bovine ***e suine, ad esclusione dell'allevamento intensivo***, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni ovine e caprine, dei prodotti apicoli, e dei bachi da seta.

Or. fr

Emendamento 2376
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ***delle carni ovine e caprine***, dei prodotti apicoli, e dei bachi da	Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ai settori delle carni bovine ***e dei loro prodotti***, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ***degli ovini e dei caprini e dei loro prodotti***, dei

seta.	prodotti apicoli, e dei bachi da seta.

Or. en

Motivazione

Ciò dovrebbe essere incluso non solo per tenere conto, ad esempio, dei prodotti principali "classici" come il latte e la carne, ma anche di altri prodotti come la lana, con l'obiettivo di sostenere ulteriormente la diversificazione e altre strategie come la bioeconomia.

Emendamento 2377
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ***delle carni ovine e caprine***, dei prodotti apicoli, e dei bachi da seta.	Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ai settori delle carni bovine ***e dei loro prodotti***, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ***degli ovini e dei caprini e dei loro prodotti***, dei prodotti apicoli, e dei bachi da seta.

Or. en

Motivazione

Ciò dovrebbe essere incluso non solo per tenere conto, ad esempio, dei prodotti principali "classici" come il latte e la carne, ma anche di altri prodotti come la lana, con l'obiettivo di sostenere ulteriormente la diversificazione e altre strategie come la bioeconomia.

Emendamento 2378
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni ovine e caprine,	Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ai settori delle carni ***suine,*** bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni ovine e caprine, dei prodotti apicoli, e dei bachi da

dei prodotti apicoli, e dei bachi da seta.	seta.

Or. en

Emendamento 2379
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni ovine e caprine, dei prodotti apicoli, e dei bachi da seta.	Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ai settori delle carni ***suine,*** bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni ovine e caprine, dei prodotti apicoli, e dei bachi da seta.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero disporre di maggiore flessibilità nel decidere quali settori dovrebbero essere sostenuti. A causa della grande importanza e delle difficoltà del settore dell'allevamento dei suini (difficoltà legate alla peste suina africana), il settore dovrebbe figurare nell'elenco dei settori che possono essere coperti dal sostegno accoppiato al reddito.

Emendamento 2380
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni ovine e caprine, dei prodotti apicoli, e dei bachi da seta.	Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ai settori delle carni ***suine,*** bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni ovine e caprine, dei prodotti apicoli, e dei bachi da seta.

Or. en

Motivazione

È opportuno prevedere un'adeguata flessibilità per consentire l'individuazione dei settori che richiedono un sostegno mirato, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali. Data la loro importanza economica e sociale, nonché le sfide specifiche quali la peste suina africana nel settore delle carni suine, il tabacco e le carni suine dovrebbero essere inclusi tra i settori ammissibili al sostegno accoppiato al reddito.

Emendamento 2381
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Cristina Guarda

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il sostegno accoppiato concesso per il bestiame è coerente con la direttiva quadro sulle acque, la normativa in materia di salute e benessere degli animali e i pertinenti limiti di emissione, in modo che possano essere ammissibili fino a:
	i) 2 UBA/ha, oppure
	ii) 170 KgN/ha conformemente alla direttiva sui nitrati o ai limiti pertinenti di cui alla direttiva quadro sulle acque, compresa la direttiva sull'acqua potabile, o
	iii) la capacità di carico dell'ecosistema di pascolo e, se suffragata da calcoli giustificativi forniti dallo Stato membro nella sezione PAC del piano NRP, compresa una capacità di almeno il 70 % sui foraggi di origine agricola.
	Se lo Stato membro sceglie l'opzione iii), i calcoli della capacità di carico si basano sullo stato della qualità dell'acqua, comprese le acque superficiali e sotterranee e l'acqua potabile, le pertinenti quantificazioni delle emissioni di aria e acqua, i flussi di nutrienti e la produttività dei pascoli o delle superfici foraggere disponibili. Questi sono valutati

dalla Commissione nella fase di verifica della coerenza e dell'uniformità prima che le raccomandazioni della PAC siano formulate a norma dell'articolo 2 del presente regolamento e dell'articolo 23, paragrafo 1 [NRP], o il piano, se ritenuto opportuno, sia pubblicato come atto di esecuzione (articolo 22 del regolamento NRP).

Or. en

Emendamento 2382
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Quando uno Stato membro concede un aiuto legato al reddito per i legumi, è tenuto a destinare almeno il 60 % di tale dotazione alle colture destinate al consumo umano diretto. Gli Stati membri garantiscono la trasparenza dei prezzi alla produzione mediante la trasmissione obbligatoria settimanale dei dati all'Osservatorio europeo del mercato, al fine di evitare che gli acquirenti a valle si approprino indebitamente di tali aiuti.

Or. fr

Motivazione

L'Unione europea continua a dipendere dalle importazioni di soia per l'alimentazione animale, una dipendenza che l'attuale sostegno accoppiato tende a rafforzare. Gli aiuti possono inoltre essere in parte assorbiti dagli acquirenti attraverso una riduzione dei prezzi, il che sottolinea l'importanza della trasparenza dei mercati. Infine, lo sviluppo delle leguminose destinate al consumo umano diretto offre sbocchi commerciali generalmente più redditizi per le aziende agricole.

Emendamento 2383
Thomas Waitz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Non sono concessi pagamenti accoppiati per il bestiame per gli impianti di allevamento intensivo o di allevamento industriale.

Or. en

Emendamento 2384
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda Paz

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Non sono concessi pagamenti accoppiati per il bestiame per tori destinati alla corrida letale (corrida o tauromachia).

Or. en

Emendamento 2385
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Cristina Guarda

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 risponde, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, al fabbisogno di reddito supplementare.	2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 risponde, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, al fabbisogno di reddito supplementare***, del benessere degli animali e delle esigenze agroecologiche, è limitato***

	a un importo massimo stabilito dagli Stati membri per evitare di finanziare la concentrazione e l'agricoltura intensiva e non incentiva un aumento del numero di capi di bestiame o della densità oltre la capacità di carico della superficie di pascolo e foraggio ad esso associata e rimane in linea con la direttiva quadro sulle acque.

Or. en

Emendamento 2386
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 risponde, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, al fabbisogno di reddito supplementare.	2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 risponde, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, al fabbisogno di reddito supplementare. ***Tali criteri rispettano i principi di uguaglianza e di equità e non possono escludere, a motivo della natura o della destinazione lecita della produzione o della razza utilizzata, la produzione agricola o zootecnica che soddisfa le condizioni di ammissibilità e i requisiti obbligatori applicabili.***

Or. es

Emendamento 2387
Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 risponde, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, al fabbisogno di reddito	2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 risponde, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, al fabbisogno di reddito

supplementare.	supplementare ***e non incentiva la produzione, il numero di capi di bestiame o la densità di bestiame oltre i livelli ecosostenibili***.

Or. en

Emendamento 2388
Jérémy Decerle, Benoit Cassart, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 risponde, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, al fabbisogno di reddito supplementare.	2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 risponde, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, al fabbisogno di reddito supplementare. ***Nel caso delle leguminose, gli Stati membri non sono tenuti a dimostrare le difficoltà incontrate dal settore.***

Or. en

Emendamento 2389
Asger Christensen, Emma Wiesner, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 risponde, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, al fabbisogno di reddito supplementare.	2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 risponde, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, al fabbisogno di reddito supplementare ***o ai problemi agroambientali o climatici***.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe inoltre essere in grado di concedere un sostegno accoppiato sulla base della necessità di affrontare i problemi agroambientali o climatici.

Emendamento 2390
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 risponde, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, al fabbisogno di reddito supplementare.	2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 risponde, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, ***alla competitività e*** al fabbisogno di reddito supplementare.

Or. en

Emendamento 2391
Benoit Cassart, Christine Singer, Jérémy Decerle, Ciaran Mullooly, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri sono esentati a dimostrare le difficoltà incontrate in relazione alle colture proteiche.

Or. en

Emendamento 2392
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Paragrafo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	3 bis. Il sostegno accoppiato al reddito non è concesso se comporta distorsioni della concorrenza o ha effetti negativi sul funzionamento del mercato interno.
	Gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio provvedono affinché tale sostegno sia coerente con il mantenimento di condizioni di parità all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2393
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 2394
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 2395
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati.	***soppresso***

Or. ro

Emendamento 2396
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati.	***soppresso***

Or. pt

Emendamento 2397
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati.	***soppresso***

Or. it

Motivazione

Tale previsione non è in linea con gli obiettivi del sostegno accoppiato, conferendo obiettivi ambientali che vanno oltre la natura del sostegno stesso. Inoltre, nelle zone vulnerabili ai nitrati, lo stesso limite di spandimento pari a 170kg di azoto per ettaro rappresenta un limite al numero di UBA, pari a circa 2UBA/ettaro.

Emendamento 2398
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Ton Diepeveen, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2399
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori	***soppresso***

zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati.

Or. en

Emendamento 2400
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2401
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2402
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2403
Wouter Beke, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2404
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali, anche fissando criteri di densità massima del bestiame	***soppresso***

nelle zone vulnerabili ai nitrati.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione non è in linea con gli obiettivi del sostegno accoppiato, in quanto impone obiettivi ambientali che vanno oltre la natura del sostegno stesso. Inoltre, nelle zone vulnerabili ai nitrati, lo stesso limite di diffusione di 170 kg di azoto per ettaro rappresenta un limite al numero di UBA, pari a circa 2 UBA per ettaro.

Emendamento 2405
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri ***tengono*** conto degli impatti ***ambientali, anche*** fissando ***criteri di*** densità massima del bestiame ***nelle zone vulnerabili ai nitrati***.	4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri ***provvedono affinché tale sostegno non comporti un'intensificazione della produzione e tenga*** conto degli impatti ***sull'ambiente, sulla salute e sul benessere degli animali, compresi gli impatti sul clima, sull'acqua, sul suolo, sulla qualità dell'aria e sulla biodiversità***, fissando ***una*** densità massima del bestiame ***di 2 UBA/ha e favorendo sistemi di produzione a minore pressione ambientale, come i sistemi estensivi e basati sui pascoli.*** ***Gli Stati membri dimostrano, nei rispettivi piani NRP, in che modo tale sostegno evita l'intensificazione della produzione, l'aumento della densità di allevamento e le relative pressioni ambientali. Gli Stati membri fissano criteri massimi in altri parametri della qualità dell'acqua, compresi altri macronutrienti, prodotti farmaceutici, pesticidi/trattamenti veterinari e antimicrobici, garantendo il rispetto della direttiva quadro sulle acque***. ***Durante la fase di verifica della parte dei***

piani NRP relativa alla PAC, la Commissione garantisce che, sulla base delle informazioni presentate dallo Stato membro, l'azione sia sufficiente a garantire il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo".

Or. en

Emendamento 2406
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali, ***anche fissando*** criteri di densità massima del bestiame ***nelle zone vulnerabili ai nitrati***.	4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali ***e del benessere degli animali***, ***comprese le emissioni di metano. Stabiliscono inoltre*** criteri di densità massima del bestiame***, che non deve superare le due unità di bestiame adulto per ettaro, nonché un numero minimo all'anno di giorni di accesso a spazi esterni per animale***. ***Inoltre gli Stati membri provvedono affinché tale sostegno non comporti un'intensificazione della produzione.***

Or. de

Emendamento 2407
Arno Bausemer

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici,*** gli Stati membri ***tengono*** conto	4. Gli Stati membri ***possono tenere*** conto degli impatti ambientali ***in funzione delle circostanze nazionali***.

degli impatti ambientali***, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati***.

Or. en

Motivazione

I sistemi di produzione zootecnica variano notevolmente da un paese all'altro dell'Unione. Gli Stati membri sono nella posizione migliore per stabilire misure adeguate per affrontare le sfide ambientali in funzione delle circostanze nazionali e regionali, preservando nel contempo la redditività dell'allevamento.

Emendamento 2408
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali, anche fissando criteri di densità massima del bestiame ***nelle*** zone ***vulnerabili ai nitrati***.	4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali ***e del benessere degli animali***, anche fissando criteri di densità massima del bestiame ***in tutte le*** zone ***e dando priorità a sistemi estensivi con norme più rigorose in materia di benessere degli animali***.

Or. en

Emendamento 2409
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ***ambientali, anche fissando***	4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto su***dell'occupabilità e*** degli impatti

criteri di ***densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati***.	***socioeconomici che tali settori apportano alle zone rurali. Tale sostegno deve essere applicato nel rispetto dei*** criteri di ***semplificazione amministrativa della Commissione europea***.

Or. es

Emendamento 2410
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali***, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati***.	4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali.

Or. en

Motivazione

Il sostegno accoppiato può essere utilizzato per compensare gli agricoltori per le pressioni esterne che incidono negativamente sull'allevamento, come i danni causati dalla predazione dei lupi o l'impatto di malattie animali come la febbre catarrale degli ovini. L'obiettivo non dovrebbe mai essere quello di sovvenzionare la produzione. L'obbligo per gli Stati membri di fissare un criterio di densità massima del bestiame non è pertanto pertinente per l'obiettivo del sostegno e potrebbe limitare inutilmente la capacità degli Stati membri di elaborare misure mirate che affrontino sfide settoriali specifiche.

Emendamento 2411
Jessika van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori	4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori

zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali***, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati***.	zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali.

Or. en

Emendamento 2412
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali***, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati***.	4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali.

Or. en

Emendamento 2413
Tomáš Kubín, Barbara Bonte, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali***, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati***.	4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali.

Or. en

Emendamento 2414
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali***, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati***.	4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero disporre di maggiore flessibilità nel decidere in che modo affrontare l'impatto ambientale.

Emendamento 2415
Camilla Laureti, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali, anche fissando criteri di densità massima del bestiame ***nelle zone vulnerabili ai nitrati***.	4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali, anche ***degli impatti sul clima, sull'acqua, sul suolo, sulla qualità dell'aria e sulla biodiversità, tra l'altro*** fissando criteri di densità massima del bestiame.

Or. en

Emendamento 2416
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri ***tengono conto*** degli impatti ambientali, anche fissando criteri di densità massima del bestiame ***nelle zone vulnerabili ai nitrati***.	4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri ***garantiscono, mediante norme aggiuntive definite nei rispettivi piani NRP, la prevenzione*** degli impatti ambientali ***negativi***, anche fissando criteri di densità massima del bestiame.

Or. en

Motivazione

Gli impatti negativi sono da evitare, non da essere presi in considerazione.

Emendamento 2417
Stefano Bonaccini

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali***, anche fissando criteri di densità massima del bestiame*** nelle zone vulnerabili ai nitrati.	4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali nelle zone vulnerabili ai nitrati.

Or. en

Emendamento 2418
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto	4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto

degli impatti ambientali, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati.	degli impatti ambientali ***e sul benessere degli animali***, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati.

Or. en

Emendamento 2419
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Christine Singer, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali***, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati***.	4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali ***e forniscono un sostegno mirato ai sistemi zootecnici sostenibili***.

Or. en

Motivazione

Limitare i criteri ambientali alla densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati è troppo restrittivo, dato che la designazione delle zone vulnerabili ai nitrati varia notevolmente da uno Stato membro all'altro e in alcuni casi copre l'intero territorio nazionale. Il sostegno mirato a sistemi zootecnici sostenibili premia più direttamente le prestazioni ambientali, indipendentemente dal modo in cui le zone vulnerabili ai nitrati sono mappate a livello nazionale.

Emendamento 2420
Emmanouil Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– La dotazione finanziaria per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, è

limitata a un massimo del 12 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel piano NRP per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC di cui al paragrafo 1, lettere a), c), f) e g). Tale percentuale può essere aumentata di tre punti percentuali al massimo, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 12 % sia destinato a colture proteiche, agricoltori che uniscono la produzione di colture e l'allevamento di bestiame o zone agricole soggette a vincoli naturali permanenti o ad altri vincoli territoriali specifici, comprese le zone montane, le isole, le zone colpite da carenza idrica o ad alto rischio di desertificazione o le zone a rischio di abbandono dei terreni agricoli o le zone agricole a rischio di abbandono della produzione agricola, in particolare nelle regioni frontaliere orientali, definite nei piani. Ai fini del presente articolo, per regioni frontaliere orientali si intendono le regioni NUTS 2 dell'Unione confinanti, per via terrestre o marittima, con la Federazione russa, la Bielorussia o l'Ucraina che non coprono l'intero territorio dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 2421
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La dotazione finanziaria per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al paragrafo 1, lettera b), è limitata a un massimo del 20 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel piano NRP per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC

	di cui al paragrafo 1, lettere a), c), d), f) e g). Tale percentuale può essere aumentata di cinque punti percentuali al massimo, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 20 % sia destinato a colture proteiche, agricoltori che uniscono la produzione di colture e l'allevamento di bestiame o zone agricole a rischio di abbandono della produzione agricola, in particolare nelle regioni frontaliere orientali, definite nei piani. Ai fini del presente articolo, per regioni frontaliere orientali si intendono le regioni NUTS 2 dell'Unione confinanti, per via terrestre o marittima, con la Federazione russa, la Bielorussia o l'Ucraina che non coprono l'intero territorio dello Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

(ex articolo 35, paragrafo 5, del regolamento NRP): emendamenti rispetto al testo trasferito: aggiunto ", d),".

Emendamento 2422
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il sostegno accoppiato al reddito è concesso per ettaro ammissibile, garantendo un'attuazione uniforme e che comporti pochi adempimenti burocratici.

Or. en

Emendamento 2423
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il sostegno accoppiato concesso per il bestiame proposto nel piano NRP a norma dell'articolo 22 del [regolamento sui piani NRP] è verificato dalla Commissione prima della formulazione delle raccomandazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento, e all'articolo 23, paragrafo 1, del [regolamento sui piani NRP], al fine di garantire che il sostegno accoppiato:
	i) non generi spese aggiuntive dovute a esternalità, in particolare per porre rimedio all'inquinamento utilizzando i fondi di una parte del piano NRP, causate da attività finanziate da un'altra parte;
	ii) non crei condizioni di disparità o perturbi il mercato unico.
	Qualora tali criteri non siano soddisfatti, essi sono inclusi nella raccomandazione relativa ai piani della PAC di cui all'articolo 2 del presente regolamento, da risolvere prima della proposta di legge sui piani NRP nazionali.
	Gli Stati membri e la Commissione, conformemente al processo di cui all'articolo 2 del presente regolamento e agli articoli da 21 a 23 del [regolamento sui piani NRP], stabiliscono le condizioni per la concessione di pagamenti accoppiati al fine di garantire l'efficienza di bilancio, comprese le densità massime del bestiame, i livelli massimi di N, P e altri macronutrienti, gli standard di qualità dell'acqua, in particolare per l'acqua potabile, gli agenti antimicrobici e la resistenza, e garantiscono che i pagamenti accoppiati siano generalmente conformi alla direttiva quadro sulle acque e al limite di 170 kg/N/ha di cui alla direttiva sui nitrati e alla direttiva sull'acqua potabile, ai limiti nazionali di emissione e alle norme in materia di

benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 2424
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La dotazione finanziaria per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, è limitata a un massimo del 15 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel piano NRP per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC di cui al paragrafo 1, lettere a), c), f) e g). Tale percentuale può essere aumentata di cinque punti percentuali al massimo, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 15 % sia destinato a colture proteiche, agricoltori che uniscono la produzione di colture e l'allevamento di bestiame o zone agricole a rischio di abbandono della produzione agricola, in particolare nelle regioni frontaliere orientali e nelle regioni montane, definite nei piani. I sistemi di allevamento di montagna, compresi l'allevamento lattiero-caseario, la produzione zootecnica, i sistemi di pascolo e i sistemi di produzione basati sui pascoli, sono considerati settori di particolare importanza economica, sociale e ambientale. Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato al reddito a tali sistemi. Il livello del sostegno accoppiato è superiore del 50 % rispetto al sostegno concesso a sistemi di produzione comparabili al di fuori delle zone montane. Ai fini del presente articolo, per regioni frontaliere orientali

si intendono le regioni NUTS 2 dell'Unione confinanti, per via terrestre o marittima, con la Federazione russa, la Bielorussia o l'Ucraina che non coprono l'intero territorio dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 2425
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La dotazione finanziaria per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, è limitata a un massimo del 20 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel piano NRP per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC di cui al paragrafo 1, lettere a), c), f) e g). Tale percentuale può essere aumentata di cinque punti percentuali al massimo, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 20 % sia destinato a colture proteiche, agricoltori che uniscono la produzione di colture e l'allevamento di bestiame o zone agricole a rischio di abbandono della produzione agricola, in particolare nelle regioni frontaliere orientali, definite nei piani. Ai fini del presente articolo, per regioni frontaliere orientali si intendono le regioni NUTS 2 dell'Unione confinanti, per via terrestre o marittima, con la Federazione russa, la Bielorussia o l'Ucraina che non coprono l'intero territorio dello Stato membro interessato.
	In deroga al comma precedente, gli Stati membri possono scegliere di utilizzare fino a {X} milioni di EUR all'anno per

finanziare il sostegno accoppiato al reddito.

Or. en

Emendamento 2426
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Nell'elaborare il piano NRPPAC, gli Stati membri possono riservare fino al 50 % dello stanziamento destinato al sostegno accoppiato al reddito di cui al presente articolo a una dotazione di flessibilità settoriale. Tale dotazione è ripartita annualmente tra i settori ammissibili in funzione della loro situazione economica e delle esigenze specifiche individuate nel corso dell'esercizio finanziario in questione.
	La ripartizione annuale si basa su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, in particolare l'andamento dei redditi agricoli, le perturbazioni del mercato, l'andamento dei costi di produzione o qualsiasi altro indicatore pertinente che rifletta le difficoltà economiche incontrate dalle filiere interessate.
	Gli Stati membri definiscono nei rispettivi piani NRPPAC le modalità di governance, gli indicatori e la metodologia utilizzati per determinare tale dotazione annuale. La ripartizione della dotazione di flessibilità settoriale non comporta il superamento del massimale applicabile agli aiuti accoppiati stabilito al paragrafo 4 bis.

Or. fr

Emendamento 2427
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La dotazione finanziaria per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, è limitata a un massimo del 30 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel piano NRCAP per gli interventi di sostegno al reddito di cui al paragrafo 1, lettere a), c), f) e g). Tale percentuale può essere aumentata di cinque punti percentuali al massimo, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 30 % sia destinato a colture proteiche, agricoltori che uniscono la produzione di colture e l'allevamento di bestiame o zone agricole a rischio di abbandono della produzione agricola, in particolare nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nonché nelle regioni frontaliere orientali, definite nei piani. Ai fini del presente articolo, per regioni frontaliere orientali si intendono le regioni NUTS 2 dell'Unione confinanti, per via terrestre o marittima, con la Federazione russa, la Bielorussia o l'Ucraina che non coprono l'intero territorio dello Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 35, paragrafo 5, del regolamento NRP): aggiunta di "comprese le colture proteiche" e "Gli Stati membri non sono tenuti a dimostrare le difficoltà incontrate in relazione alle colture proteiche." al paragrafo 1. + percentuale della dotazione finanziaria per il sostegno accoppiato al reddito modificata al 30 %.

Emendamento 2428
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La dotazione finanziaria per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, è limitata a un massimo del 20 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel piano NRP per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC di cui al paragrafo 1, lettere a), c), f) e g). Tale percentuale può essere aumentata di cinque punti percentuali al massimo, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 20 % sia destinato a colture proteiche, agricoltori che uniscono la produzione di colture e l'allevamento di bestiame o zone agricole a rischio di abbandono della produzione agricola, in particolare nelle regioni frontaliere orientali, definite nei piani. Ai fini del presente articolo, per regioni frontaliere orientali si intendono le regioni NUTS 2 dell'Unione confinanti, per via terrestre o marittima, con la Federazione russa, la Bielorussia o l'Ucraina che non coprono l'intero territorio dello Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

(ex articolo 35, paragrafo 5, del regolamento NRP), nessuna modifica.

Emendamento 2429
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Mireia Borrás Pabón, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La dotazione finanziaria per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, è limitata a un massimo del 20 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel piano NRP per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC di cui al paragrafo 1, lettere a), c), f) e g). Tale percentuale può essere aumentata di cinque punti percentuali al massimo, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 20 % sia destinato a colture proteiche, agricoltori che uniscono la produzione di colture e l'allevamento di bestiame o zone agricole a rischio di abbandono della produzione agricola, in particolare nelle regioni frontaliere orientali, definite nei piani. Ai fini del presente articolo, per regioni frontaliere orientali si intendono le regioni NUTS 2 dell'Unione confinanti, per via terrestre o marittima, con la Federazione russa, la Bielorussia o l'Ucraina che non coprono l'intero territorio dello Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

(ex articolo 35, paragrafo 5, del regolamento NRP)

Emendamento 2430
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La dotazione finanziaria per gli interventi di sostegno accoppiato al

reddito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, è limitata a un massimo del 23 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel piano NRP per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC di cui al paragrafo 1, lettere a), c), f) e g). Tale percentuale può essere aumentata di sette punti percentuali al massimo, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 23 % sia destinato a colture proteiche, agricoltori che uniscono la produzione di colture e l'allevamento di bestiame o zone agricole a rischio di abbandono della produzione agricola, in particolare nelle regioni frontaliere orientali, definite nei piani. Ai fini del presente articolo, per regioni frontaliere orientali si intendono le regioni NUTS 2 dell'Unione confinanti, per via terrestre o marittima, con la Federazione russa, la Bielorussia o l'Ucraina che non coprono l'intero territorio dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 2431
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La dotazione finanziaria per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), non supera il 20 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel suo piano NRP per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), f) e g). Tale percentuale può essere aumentata di cinque punti percentuali al massimo, a

condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 20 % sia destinato a colture proteiche, agricoltori che uniscono la produzione di colture e l'allevamento di bestiame, settori zootecnici vulnerabili, apicoltura, frutta a guscio, girasoli, oliveti in zone con limitazioni naturali o altre limitazioni specifiche o zone agricole a rischio di abbandono della produzione agricola definite nei piani NRP.

Or. es

Emendamento 2432
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La dotazione finanziaria per gli interventi di sostegno accoppiato a norma del presente articolo è limitata a un massimo del 20 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel piano NRP per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), f) e g). Tale percentuale può essere aumentata di cinque punti percentuali al massimo, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 30 % sia destinato a colture proteiche, agricoltori che uniscono la produzione di colture e l'allevamento di bestiame o zone agricole a rischio di abbandono della produzione agricola, in particolare nelle regioni frontaliere orientali. Ai fini del presente articolo, per regioni frontaliere orientali si intendono le regioni NUTS 2 dell'Unione confinanti con la Federazione russa, la Bielorussia o l'Ucraina.

Or. en

Emendamento 2433
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La dotazione finanziaria per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, è limitata a un massimo del 12 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel piano NRP per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC di cui al paragrafo 1, lettere a), c), f) e g). Tale percentuale può essere aumentata di tre punti percentuali al massimo, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 12 % sia destinato a colture proteiche, agricoltori che uniscono la produzione di colture e l'allevamento di bestiame o zone agricole a rischio di abbandono della produzione agricola, in particolare nelle regioni frontaliere orientali, come definite nei piani.

Or. en

Emendamento 2434
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La dotazione finanziaria per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, è limitata a un massimo del 12 % del contributo dell'Unione stabilito dallo

Stato membro nel piano di programma nazionale di riforma (PNR) per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC di cui al paragrafo 1, lettere a), c), f) e g). Tale percentuale può essere aumentata di tre punti percentuali al massimo, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 12 % sia destinato alle colture proteiche e agli agricoltori che uniscono la produzione di colture e l'allevamento di bestiame.

Or. fr

Motivazione

Ex articolo 35, paragrafo 5, del regolamento sui piani NRP, modificato sostituendo il 20 % con il 12 % e 5 punti percentuali con 3 punti percentuali ed eliminando il brano "o zone agricole a rischio di abbandono della produzione agricola, in particolare nelle regioni frontaliere orientali, definite nei piani. Ai fini del presente articolo, per regioni frontaliere orientali si intendono le regioni NUTS 2 dell'Unione confinanti, per via terrestre o marittima, con la Federazione russa, la Bielorussia o l'Ucraina che non coprono l'intero territorio dello Stato membro interessato."

Emendamento 2435
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. 4 bis. La dotazione finanziaria per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, è limitata a un massimo del 10 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel piano NRP per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC di cui al paragrafo 1, lettere a), c), f) e g).* ***Tale percentuale può essere aumentata di tre punti percentuali al massimo, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 10 % sia

destinato a colture proteiche.

Or. en

Motivazione

(ex articolo 35, paragrafo 5, del regolamento NRP, dotazione finanziaria massima modificata al 10 %)

Emendamento 2436
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali, sulla salute e sul benessere degli animali, in particolare fissando un limite massimo di densità del bestiame e assicurandosi che tale sostegno non comporti un'intensificazione della produzione.

Or. fr

Emendamento 2437
Elsi Katainen, Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Ove giustificato dalle circostanze nazionali, gli Stati membri possono mantenere il sostegno accoppiato al reddito al livello applicato nell'ambito dei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027, conformemente a criteri oggettivi e non discriminatori.

Or. en

Motivazione

Il sostegno accoppiato al reddito dovrebbe essere mantenuto almeno al livello attuale negli Stati membri, se lo desiderano.

Emendamento 2438
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Cristina Guarda

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. 4 bis. La dotazione finanziaria per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, è limitata a un massimo del 10 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel piano NRP per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC di cui al paragrafo 1, lettere a), c), f) e g) e, se assegnata al bestiame, solo ai sistemi di allevamento estensivo inferiori a 2 UBA/ha che possono produrre almeno il 70 % del loro mangime da soli o a livello locale. Questa prima percentuale può essere aumentata di cinque punti percentuali al massimo, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 10 % sia destinato alle leguminose, agricoltori che uniscono la produzione di colture e l'allevamento di bestiame o zone agricole a rischio di abbandono della produzione agricola, in particolare nelle regioni frontaliere orientali, definite nei piani. Ai fini del presente articolo, per regioni frontaliere orientali si intendono le regioni NUTS 2 dell'Unione confinanti, per via terrestre o marittima, con la Federazione russa, la Bielorussia o l'Ucraina che non coprono l'intero territorio dello Stato membro

interessato (ex articolo 35, paragrafo 5, del regolamento NRP).

Or. en

Motivazione

(ex articolo 35, paragrafo 5, del regolamento NRP)

Ridotta dal 20 al 10 %.

Aggiunta "e, se assegnata al bestiame, solo ai sistemi di allevamento estensivo inferiori a 2 UBA/ha che possono produrre almeno il 70 % del loro mangime da soli o a livello locale." Modificato "proteine" in "leguminose".

Emendamento 2439
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Gli Stati membri stabiliscono un massimale per il numero di animali o di superfici ammissibili per beneficiario, al fine di concentrare il sostegno fornito nell'ambito dell'intervento a favore dei beneficiari con le maggiori esigenze. In caso di una persona giuridica, o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare la soglia massima a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

Or. en

Emendamento 2440
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. In deroga al paragrafo 4 bis, gli Stati membri possono decidere di utilizzare fino a 3 milioni di EUR all'anno per finanziare il sostegno accoppiato al reddito.

Or. en

Emendamento 2441
Stanislav Stoyanov, Ilia Lazarov, Ivaylo Valchev, Elena Yoncheva, Petar Volgin, Kristian Vigenin, Tsvetelina Penkova, Andrey Novakov, Andrey Kovatchev, Emil Radev, Eva Maydell, Taner Kabilov, Nikola Minchev, Radan Kanev, Ilhan Kyuchyuk

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 bis
	Pagamento specifico per le colture - Rosa oleifera
	1. La Repubblica di Bulgaria ha il diritto di concedere un pagamento specifico per le rose oleifere agli agricoltori - produttori di rose che coltivano rose oleifere delle specie Rosa damascena Mill. e Rosa alba L. Lo Stato membro stabilisce requisiti specifici per garantire un livello minimo di efficienza produttiva e di qualità delle rose coltivate.
	2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 provvede affinché la produzione sovvenzionata delle rose non eserciti una pressione eccessiva sulle risorse naturali quali l'acqua e il suolo. A tal fine, o per altri motivi ambientali o socioeconomici,

la Repubblica di Bulgaria può concedere un sostegno solo per le specie di rosa oleifera di cui al paragrafo 1 in regioni specifiche o può stabilire requisiti relativi alle pratiche agronomiche.

3. Il pagamento specifico per la rosa oleifera è concesso per ettaro di superficie ammissibile occupato dalla rosa oleifera.

4. La superficie di riferimento nazionale è pari a 4 578 ha:

a) regione Pazardzhik - 412 ha;

b) regione Plovdiv - 2 218 ha;

c) regione Stara Zagora - 1 948 ha.

5. Per il periodo di riferimento è fissata la seguente resa fissa:

a) Bulgaria: 1,5 tonnellate/ha.

6. L'importo del pagamento specifico per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando la resa di cui al paragrafo 5 per il seguente importo di riferimento: 4 554,50 EUR.

7. Se, in un determinato anno, la superficie ammissibile occupata dalla rosa oleifera non supera la superficie di riferimento di cui al paragrafo 4, l'importo per ettaro di cui al paragrafo 6 può essere aumentato di un coefficiente ottenuto dividendo la superficie di riferimento nazionale per la superficie ammissibile effettiva o del 25 %, se inferiore.

8. Se la superficie ammissibile supera la superficie di riferimento, l'importo per ettaro è ridotto proporzionalmente al superamento della superficie di riferimento.

Or. en

Motivazione

The Bulgarian oil-bearing rose and Bulgarian rose oil are symbols of the country. Their significance has long extended beyond the borders of the region, becoming an iconic hallmark of Bulgaria itself and, since 2007, an emblem of the European Union. The

cultivation of the oil-bearing rose and the annual rose harvest provide livelihoods for thousands of seasonal and permanent workers, making the sector a key economic pillar for entire regions of the country. The combination of economic, climatic, and geopolitical factors is placing significant pressure on producers and threatening the preservation of this product. Among the main challenges facing the rose-growing sector in Bulgaria are : low purchase prices for rose blossoms; high production costs; labor shortages and the labor-intensive nature of rose cultivation and harvesting; a decline in harvested acreage; reduced production of rose blossoms. Another important challenge is the strong and constantly increasing competition from third countries that not only cultivate oil-bearing roses but also produce rose oil at significantly lower production costs and under less stringent production standards.

Emendamento 2442
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 bis
	Disimpegni
	Nel caso degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da h) a s), del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento PAC], il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sui piani NRP] è il 31 ottobre del secondo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio.

Or. en

Emendamento 2443
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– È opportuno istituire un meccanismo europeo di riassicurazione

agricola, finanziato tramite il bilancio dell'Unione, per integrare gli strumenti di gestione dei rischi di cui al presente articolo. Il meccanismo dovrebbe coprire i rischi relativi agli strumenti nazionali, regionali o settoriali di gestione dei rischi, compresi quelli derivanti da eventi meteorologici estremi, epizoozie e fitopatie, gravi perturbazioni del mercato, crisi sanitarie o fitosanitarie e altre circostanze eccezionali che hanno un impatto significativo sulla produzione agricola o sul reddito degli agricoltori.

Or. pt

Emendamento 2444
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Elena Sancho Murillo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.	Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. ***Lo Stato membro assegna fino al 3 % dei pagamenti diretti da versare a un agricoltore per il contributo dell'agricoltore a uno strumento di gestione del rischio. Gli Stati membri possono prevedere un tasso di sostegno più elevato per gli agricoltori che attuano interventi o altre azioni preventive a livello di azienda agricola per ridurre i rischi.*** ***Gli Stati membri possono sostenere lo sviluppo di premi assicurativi, meccanismi di stabilizzazione del reddito, fondi di mutualizzazione e strumenti di gestione del rischio, compresi quelli sviluppati da cooperative e organizzazioni di produttori.*** ***Gli Stati membri possono sostenere l'elaborazione di piani aziendali integrati***

per la gestione e l'attenuazione dei rischi, nonché la relativa formazione degli agricoltori attraverso servizi di consulenza, assistenza tecnica e misure di sensibilizzazione.

Gli Stati membri istituiscono un regime di riassicurazione a livello dell'UE per garantire maggiore stabilità e prevedibilità agli agricoltori.

Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Or. en

Emendamento 2445
Stefano Bonaccini, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del ***20 %*** della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.	Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del ***10 %*** della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. ***Il sostegno può assumere la forma di contributi ai premi assicurativi, alla costituzione, al funzionamento e allo sviluppo di fondi di mutualizzazione, di meccanismi di stabilizzazione del reddito e***

di altri strumenti di gestione del rischio, compresi quelli gestiti da organizzazioni di produttori o cooperative.

Gli Stati membri possono prevedere intensità di aiuto più elevate per gli strumenti collettivi al fine di incoraggiare lo sviluppo di regimi di gestione del rischio basati sulla mutualizzazione e sulla condivisione del rischio tra gli agricoltori.

Or. en

Emendamento 2446
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** sostegno ***agli*** agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri ***provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato***.	Gli Stati membri ***possono fornire*** sostegno ***ad*** agricoltori***, cooperative e organizzazioni di produttori*** per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio***, compresi assicurazioni, fondi di mutualizzazione, strumenti di stabilizzazione del reddito e altri meccanismi adeguati per fare fronte a perdite causate da avversità atmosferiche, siccità, inondazioni, incendi, malattie degli animali, organismi nocivi per le piante, crisi sanitarie o fitosanitarie, gravi perturbazioni del mercato, incrementi straordinari dei costi di produzione o rischi geopolitici che incidono sulla redditività delle aziende agricole***. ***Le regioni partecipano con*** gli Stati membri ***allo sviluppo e alla pianificazione degli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri e le regioni garantiscono l'accesso semplificato e agile a tali strumenti***.

Or. es

Motivazione

I rischi cui sono esposti gli agricoltori e gli allevatori sono sempre più ampi e complessi. La PAC dovrebbe consentire strumenti flessibili per coprire non solo le perdite climatiche, ma anche le crisi sanitarie, fitosanitarie, dei costi, di mercato o legate a tensioni geopolitiche.

Emendamento 2447
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.	Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. ***Per le aziende agricole di piccole dimensioni, quelle situate in zone soggette a vincoli naturali e quelle che praticano l'agricoltura biologica o agroecologica, o che sono in fase di transizione verso tali sistemi, gli Stati membri possono abbassare tale soglia al 10 %.***

Or. fr

Emendamento 2448
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati	Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio***, anche per***

membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.	***i rischi correlati alla volatilità dei prezzi dell'energia e del carburante, alle perturbazioni della catena di approvvigionamento o alle crisi geopolitiche che incidono sui costi della produzione agricola***. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.
	Or. ro

Emendamento 2449
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.	Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. ***Gli Stati membri possono applicare una soglia inferiore in caso di eventi meteorologici eccezionali o di turbative legate al mercato, al fine di ampliare la copertura.***
	Or. el

Emendamento 2450
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio**.** Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.	Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio***, dando priorità ai fondi di mutualizzazione collettivi che implicano la solidarietà tra gli agricoltori e altri attori della catena del valore rispetto ai regimi assicurativi individuali.***
	Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Or. en

Emendamento 2451
Barry Cowen, Asger Christensen, Michal Wiezik, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 %	Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio***, anche per i rischi correlati al clima, alla volatilità dei prezzi dell'energia e del carburante, alle perturbazioni della catena di***

della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.	***approvvigionamento o alle crisi geopolitiche che incidono sui costi di produzione agricola***. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Or. en

Emendamento 2452
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.	Gli Stati membri ***possono fornire*** sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio***, tenendo conto che l'elaborazione e l'attuazione di tali strumenti resta di competenza degli Stati membri e delle regioni***. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Or. en

Emendamento 2453
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore ***nei tre anni precedenti*** o di una media triennale calcolata ***sui cinque anni precedenti***, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.	Gli Stati membri ***possono fornire*** sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio***, tenendo conto che l'elaborazione e l'attuazione di tali strumenti resta di competenza degli Stati membri e delle regioni***. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore ***nel triennio precedente*** o di una media triennale calcolata ***sul quinquennio precedente***, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Or. es

Emendamento 2454
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.	Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio***, tenendo conto dei contesti specifici nazionali e regionali nella progettazione e nell'attuazione di tali strumenti***. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Or. en

Motivazione

La fornitura di strumenti di gestione del rischio è stata resa obbligatoria affinché gli Stati membri tengano adeguatamente conto dei rischi economici, sociali e ambientali a livello di singola azienda agricola, che si accumulano e hanno un impatto sostanziale sulla redditività e sul potenziale di sviluppo delle imprese degli agricoltori. Lo sviluppo e la progettazione di tali strumenti dovrebbero essere in linea con le sfide territoriali di ciascuno Stato membro.

Emendamento 2455
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.	Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato***, o di una media calcolata su un periodo non superiore a otto anni, escludendo l'anno con il reddito più elevato e quello con il reddito più basso***.

Or. en

Emendamento 2456
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati	Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati

membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore ***nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato***.	membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore ***calcolati nell'arco di un periodo che non supera otto anni***.

Or. fr

Emendamento 2457
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.	Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato***, o di una media basata su un periodo non superiore a otto anni, escludendo l'anno con il reddito più elevato e quello con il reddito più basso***.

Or. en

Motivazione

Variability in yields is a cross-crop issue, not limited to permanent crops. We therefore believe that it is appropriate to make it possible for all crops to opt for an 'eight-year Olympic average' for farmers, without requiring a specific justification for annual crops. If, in the light of the situation and the historical yields of the holding, it does not appear appropriate to use a five-year or three-year Olympic average, the farmer should be able to choose as an alternative an eight-year Olympic average. independently of the type of crop concerned and

without having to provide any specific justification, which would otherwise generate significant administrative complexity.

Emendamento 2458
Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.	Gli Stati membri ***possono fornire*** sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. ***Se i regimi assicurativi sono inclusi nel pacchetto di strumenti per la gestione del rischio,*** gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Or. en

Motivazione

La fornitura di sostegno per gli strumenti di gestione del rischio dovrebbe basarsi sulla domanda degli agricoltori nei singoli Stati membri. Di conseguenza, la fornitura di strumenti di gestione del rischio dovrebbe essere facoltativa per gli Stati membri. Inoltre, in caso di attuazione degli strumenti di gestione del rischio, il fatto di includere regimi assicurativi nel pacchetto di strumenti dovrebbe rimanere volontario per gli Stati membri.

Emendamento 2459
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli	Gli Stati membri***, la Commissione e la***

agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.	***Banca europea per gli investimenti*** forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Or. pt

Emendamento 2460
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del ***20*** % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti ***o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti***, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.	Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del ***15*** % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Or. ro

Emendamento 2461
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.	Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % ***della superficie o del bestiame in questione o*** della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Or. en

Emendamento 2462
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.	Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite superiori a una soglia minima del 20 % ***della superficie o del bestiame interessati o*** della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Or. ro

Emendamento 2463
Ciaran Mullooly, Christine Singer, Michael McNamara

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del ***20 %*** della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.	Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del ***15 %*** della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Or. en

Emendamento 2464
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore ***nei tre*** anni precedenti o di una media ***triennale*** calcolata sui ***cinque*** anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.	Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore ***negli otto*** anni precedenti o di una media ***nell'arco di otto anni*** calcolata sui ***dieci*** anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Or. fr

Emendamento 2465
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri garantiscono che gli agricoltori abbiano accesso effettivo a strumenti adeguati di gestione dei rischi, attraverso interventi finanziati a norma del presente regolamento o attraverso sistemi nazionali, regionali, pubblici, privati o misti che forniscano una copertura sufficiente contro i rischi climatici, sanitari, fitosanitari, di mercato o dei costi di produzione.

Or. es

Motivazione

La gestione del rischio deve essere accessibile agli agricoltori di fronte alle crisi climatiche, sanitarie, di mercato e dei costi.

Emendamento 2466
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1– comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Tale sostegno può sostanziarsi in diverse forme, tra cui: premi assicurativi, fondi di mutualizzazione, meccanismi di stabilizzazione del reddito e altri strumenti di gestione del rischio già previsti dalla legislazione vigente nello Stato membro, e ciò includendo anche strumenti di finanziamento pubblici e privati.

Or. it

Emendamento 2467
Thomas Waitz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1– comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il sostegno ai premi assicurativi nell'ambito dei regimi finanziati dalla PAC è subordinato all'adozione, da parte dei beneficiari, di pratiche agricole sostenibili che contribuiscano attivamente alla resilienza ai cambiamenti climatici e alla prevenzione dei rischi, andando oltre ai requisiti di gestione obbligatori di base e alle pratiche di protezione.

Or. en

Emendamento 2468
Ciaran Mullooly, Michael McNamara

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1– comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli interventi di gestione dei rischi comprendono il sostegno per le perdite derivanti da malattie animali, perturbazioni del mercato, eventi meteorologici estremi e crisi geopolitiche che incidono sui costi dei fattori di produzione agricoli.

Or. en

Emendamento 2469
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	Gli Stati membri possono sostenere lo sviluppo di fondi di mutualizzazione e strumenti di gestione del rischio, anche quando sono sviluppati da cooperative e organizzazioni di produttori.

Or. ro

Emendamento 2470
Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma gli Stati membri che dimostrano nel piano NRP l'esistenza di sistemi nazionali che coprono il rischio degli agricoltori sono esentati dall'obbligo di includere nel piano NRP gli interventi per gli strumenti di gestione del rischio di cui al presente articolo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2471
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma gli Stati membri che dimostrano nel piano NRP l'esistenza di sistemi nazionali che ***coprono il*** rischio degli agricoltori sono esentati dall'obbligo di includere nel piano NRP gli interventi per gli strumenti di gestione del rischio di cui al presente articolo.	In deroga al primo comma gli Stati membri che dimostrano nel piano NRP l'esistenza di sistemi nazionali che ***garantiscono livelli equivalenti o superiori di copertura del*** rischio degli agricoltori sono esentati dall'obbligo di includere nel piano NRP gli interventi per gli strumenti di gestione del rischio di cui al presente articolo. ***Gli Stati membri possono inoltre sostenere l'istituzione o lo sviluppo di tali strumenti***

	di gestione del rischio, compresi quelli sviluppati da cooperative e organizzazioni di produttori.

Or. it

Emendamento 2472
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma gli Stati membri che dimostrano nel piano NRP l'esistenza di sistemi nazionali che coprono il rischio degli agricoltori sono esentati dall'obbligo di includere nel piano NRP gli interventi per gli strumenti di gestione del rischio di cui al presente articolo.	In deroga al primo comma gli Stati membri che dimostrano nel piano NRP l'esistenza ***o la pianificazione*** di sistemi***, regimi o programmi*** nazionali ***(pubblici o privati)*** che coprono il rischio degli agricoltori ***o l'esistenza di circostanze nazionali specifiche*** sono esentati dall'obbligo di includere nel piano NRP gli interventi per gli strumenti di gestione del rischio di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 2473
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma gli Stati membri che dimostrano nel piano NRP l'esistenza di sistemi nazionali che coprono il rischio degli agricoltori sono esentati dall'obbligo di includere nel piano NRP gli interventi per gli strumenti di gestione del rischio di cui al presente articolo.	In deroga al primo comma gli Stati membri che dimostrano nel piano NRP l'esistenza ***o la pianificazione*** di sistemi***, regimi o programmi*** nazionali ***(pubblici o privati)*** che coprono il rischio degli agricoltori ***o l'esistenza di circostanze nazionali specifiche*** sono esentati dall'obbligo di includere nel piano NRP gli interventi per gli strumenti di gestione del rischio di cui

al presente articolo.

Or. en

Emendamento 2474
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma gli Stati membri che dimostrano nel piano NRP l'esistenza di sistemi nazionali che coprono il rischio degli agricoltori sono esentati dall'obbligo di includere nel piano NRP gli interventi per gli strumenti di gestione del rischio di cui al presente articolo.	In deroga al primo comma gli Stati membri che dimostrano nel piano NRP l'esistenza di sistemi nazionali ***o di sistemi, regimi o programmi nazionali pianificati, pubblici o privati,*** che coprono il rischio degli agricoltori sono esentati dall'obbligo di includere nel piano NRP gli interventi per gli strumenti di gestione del rischio di cui al presente articolo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento aggiunge una formulazione che riflette maggiormente le differenze negli approcci/nelle fasi attraverso i quali gli Stati membri gestiscono attualmente i rischi nel settore agricolo.

Emendamento 2475
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma gli Stati membri che dimostrano nel piano NRP l'esistenza di sistemi ***nazionali*** che ***coprono*** il rischio degli agricoltori sono esentati dall'obbligo di includere nel piano NRP gli interventi per gli strumenti di gestione del rischio di	In deroga al primo comma gli Stati membri che dimostrano nel piano NRP l'esistenza di sistemi ***pubblici o privati*** che ***forniscono strumenti per la gestione della copertura del*** rischio degli agricoltori sono esentati dall'obbligo di includere nel piano NRP gli

cui al presente articolo.	interventi per gli strumenti di gestione del rischio di cui al presente articolo.

Or. ro

Emendamento 2476
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma gli Stati membri che dimostrano ***nel piano NRP*** l'esistenza di sistemi nazionali che coprono il rischio degli agricoltori sono esentati dall'obbligo di includere ***nel piano NRP*** gli interventi per gli strumenti di gestione del rischio di cui al presente articolo.	In deroga al primo comma gli Stati membri che dimostrano l'esistenza di sistemi nazionali **– *pubblici o privati* –** che coprono il rischio degli agricoltori sono esentati dall'obbligo di includere gli interventi per gli strumenti di gestione del rischio di cui al presente articolo.

Or. pt

Emendamento 2477
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma gli Stati membri che dimostrano nel piano NRP l'esistenza di sistemi nazionali che coprono il rischio degli agricoltori sono esentati dall'obbligo di includere nel piano NRP gli interventi per gli strumenti di gestione del rischio di cui al presente articolo.	In deroga al primo comma gli Stati membri che dimostrano nel piano NRP l'esistenza di sistemi nazionali ***efficaci*** che coprono il rischio degli agricoltori sono esentati dall'obbligo di includere nel piano NRP gli interventi per gli strumenti di gestione del rischio di cui al presente articolo.

Or. pl

Emendamento 2478

Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma gli Stati membri che dimostrano nel piano NRP l'esistenza di sistemi nazionali che coprono il rischio degli agricoltori sono esentati dall'obbligo di includere nel piano NRP gli interventi per gli strumenti di gestione del rischio di cui al presente articolo.	In deroga al primo comma gli Stati membri che dimostrano nel piano NRP l'esistenza di sistemi nazionali che coprono ***in modo efficiente*** il rischio degli agricoltori sono esentati dall'obbligo di includere nel piano NRP gli interventi per gli strumenti di gestione del rischio di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 2479
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma gli Stati membri che dimostrano nel piano ***NRP*** l'esistenza di sistemi nazionali che coprono il rischio degli agricoltori sono esentati dall'obbligo di includere nel piano ***NRP*** gli interventi per gli strumenti di gestione del rischio di cui al presente articolo.	In deroga al primo comma gli Stati membri che dimostrano nel piano ***NRCAP*** l'esistenza di sistemi nazionali che coprono il rischio degli agricoltori sono esentati dall'obbligo di includere nel piano ***NRCAP*** gli interventi per gli strumenti di gestione del rischio di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 2480
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono sostenere lo sviluppo di fondi di mutualizzazione e strumenti di gestione del rischio, compresi quelli sviluppati da cooperative controllate da agricoltori, gruppi di agricoltori e organizzazioni di produttori riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro.
	Gli Stati membri adottano norme per l'istituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, che possono intervenire solo in caso di diminuzione di almeno il 20 % dei prezzi di mercato e/o di aumento dei costi di produzione nel settore interessato rispetto alla media registrata nel triennio precedente o rispetto a una media triennale calcolata sulla base del quinquennio precedente, esclusi i valori più elevati e quelli più bassi. I fondi di mutualizzazione possono anche coprire i costi amministrativi, i costi di valutazione dei danni e gli eventuali costi di riassicurazione.

Or. en

Emendamento 2481
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono sostenere lo sviluppo di fondi di mutualizzazione e di strumenti di gestione del rischio, compresi quelli elaborati dalle cooperative e dalle organizzazioni di produttori.

Or. pt

Emendamento 2482
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono sostenere lo sviluppo di fondi di mutualizzazione e strumenti di gestione del rischio, compresi quelli sviluppati da cooperative e organizzazioni di produttori.

Or. en

Emendamento 2483
Barry Cowen, Asger Christensen, Michal Wiezik, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono sostenere lo sviluppo di fondi di mutualizzazione e strumenti di gestione del rischio, compresi quelli sviluppati da cooperative e organizzazioni di produttori.

Or. en

Motivazione

L'emendamento aggiunge una formulazione che riflette maggiormente le differenze negli approcci/nelle fasi attraverso i quali gli Stati membri gestiscono attualmente i rischi nel settore agricolo.

Emendamento 2484
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Agli agricoltori che adottano gli strumenti di gestione del rischio di cui al presente articolo sarà concesso un premio in aggiunta al sostegno di cui all'articolo 6.

Or. en

Emendamento 2485
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nell'ambito degli strumenti di gestione del rischio, alla luce dei requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera f), punto iii), del COM(2025)0565, gli Stati membri possono riconoscere i fondi dello strumento di stabilizzazione del reddito territoriali generali di secondo livello, al fine di rafforzare la stabilità del reddito degli agricoltori, la resilienza del sistema agricolo, la diversificazione e la compensazione intersettoriale del rischio.

Or. en

Emendamento 2486
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nei rispettivi piani NRP gli Stati membri definiscono strategie coordinate con altre misure per mitigare e gestire il rischio, compresi strumenti di condivisione e trasferimento del rischio quali polizze assicurative agevolate, fondi

di mutualizzazione per il risarcimento dei danni, fondi di mutualizzazione per la stabilizzazione del reddito e fondi di mutualizzazione nazionali per coprire eventi catastrofici.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri sono autorizzati a fornire contributi finanziari nell'ambito della PAC ai regimi collettivi di prevenzione e gestione delle crisi istituiti e attuati su base volontaria da gruppi di agricoltori attraverso fondi di mutualizzazione approvati dagli Stati membri. Tali regimi mireranno a prevenire o almeno ad attenuare il rischio e l'impatto di gravi crisi, mentre i regimi assicurativi e di stabilizzazione del reddito sono concepiti principalmente per affrontare l'impatto dei rischi e delle crisi.

Emendamento 2487
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Il sostegno è concesso ai fondi di mutualizzazione dello strumento di stabilizzazione del reddito di secondo livello, dotati di personalità giuridica e indipendenza finanziaria, che mettono in comune i fondi dello strumento di stabilizzazione del reddito di primo livello riconosciuti istituiti dagli agricoltori nell'ambito territoriale designato dallo Stato membro su proposta degli enti locali e regionali. Il sostegno è versato direttamente all'entità di gestione dello strumento di stabilizzazione del reddito di secondo livello, che deve assumere la forma di un'associazione di agricoltori, secondo le seguenti modalità:
	a. i contributi per il pagamento della compensazione finanziaria versata ai fondi di primo livello cui hanno aderito volontariamente gli agricoltori dell'area territoriale interessata;

b. i contributi al capitale di rischio del fondo dello strumento di stabilizzazione del reddito di secondo livello;

c. i contributi ai contratti assicurativi stipulati a tasso commerciale dallo strumento di stabilizzazione del reddito di secondo livello per assicurare la perdita del rischio di capitale;

d. i contributi ai costi amministrativi e di costituzione del fondo dello strumento di stabilizzazione del reddito di secondo livello, decrescenti e ripartiti su un periodo massimo di tre anni;

e. i contributi per il pagamento di interessi su prestiti commerciali contratti per il pagamento di compensazioni da parte dei fondi dello strumento di stabilizzazione del reddito di secondo livello.

Or. en

Emendamento 2488
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. I fondi territoriali di mutualizzazione possono beneficiare di un sostegno a condizione che:
	a. siano riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;
	b. applichino una politica di trasparenza per quanto riguarda i flussi finanziari in entrata e in uscita;
	c. applichino norme chiare in materia di imputazione della responsabilità per debiti.

Or. en

Emendamento 2489
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies. I fondi di cui al presente articolo possono essere finanziati anche mediante aiuti di Stato, contributi privati o contributi di fondi di primo livello.

Or. en

Emendamento 2490
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione settoriale ***calcolano*** le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell'azienda nel settore interessato ***o*** in relazione alla superficie specifica assicurata.	Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione settoriale ***possono calcolare*** le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell'azienda nel settore interessato***,*** in relazione alla superficie specifica assicurata***, per ettaro, per animale o in base ad altri criteri oggettivi adeguati alla natura del settore interessato***.

Or. es

Motivazione

Il calcolo delle perdite deve essere adattato alla realtà di ciascun settore. Un sistema troppo rigido può escludere la produzione zootecnica, colture permanenti o settori con strutture produttive specifiche.

Emendamento 2491
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione settoriale calcolano le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla superficie specifica assicurata.	Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione settoriale calcolano le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla superficie specifica assicurata***, agli ettari e/o al numero di animali interessati***.

Or. en

Emendamento 2492
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione settoriale calcolano le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla superficie specifica assicurata.	Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione settoriale calcolano le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla superficie specifica assicurata***, agli ettari e/o al numero di animali interessati***.

Or. en

Emendamento 2493
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione settoriale calcolano le perdite a livello di azienda o a livello di attività	Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione settoriale calcolano le perdite a livello di azienda o a livello di attività

dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla superficie specifica assicurata.	dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla superficie specifica assicurata ***o al numero di animali interessati***.

Or. pt

Emendamento 2494
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione ***settoriale*** calcolano le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla superficie ***specifica assicurata***.	Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione calcolano le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla superficie ***o all'allevamento specifici***.

Or. en

Emendamento 2495
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione ***settoriale*** calcolano le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla superficie specifica ***assicurata***.	Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione calcolano le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla superficie specifica ***o al patrimonio zootecnico***.

Or. ro

Emendamento 2496
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le colture permanenti e in altri casi giustificati per i quali i metodi di calcolo di cui al primo comma non sono adeguati, gli Stati membri possono prevedere un metodo di calcolo delle perdite basato sulla produzione o sul reddito medi annui dell'agricoltore su un periodo non superiore a otto anni, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 2497
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le colture permanenti e in altri casi giustificati per i quali i metodi di calcolo di cui al primo comma non sono adeguati, gli Stati membri possono prevedere un metodo di calcolo delle perdite basato sulla produzione o sul reddito medi annui dell'agricoltore su un periodo non superiore a otto anni, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La variabilità delle rese è una questione di colture incrociate, non limitata alle colture permanenti. Riteniamo pertanto che sia opportuno consentire a tutte le colture di optare per una "media olimpica di otto anni" per gli agricoltori, senza richiedere una giustificazione specifica per le colture annuali. Se, alla luce della situazione e delle rese storiche dell'azienda, non sembra opportuno utilizzare una media olimpica quinquennale o triennale,

l'agricoltore dovrebbe poter scegliere in alternativa una media olimpica di otto anni, indipendentemente dal tipo di coltura in questione.

Emendamento 2498
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le colture permanenti e in altri casi giustificati per i quali i metodi di calcolo di cui al primo comma non sono adeguati, gli Stati membri possono prevedere un metodo di calcolo delle perdite basato sulla produzione o sul reddito medi annui dell'agricoltore su un periodo non superiore a otto anni, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.	Per le colture permanenti e in altri casi giustificati per i quali i metodi di calcolo di cui al primo comma non sono adeguati, gli Stati membri possono prevedere un metodo di calcolo delle perdite basato sulla produzione o sul reddito medi annui dell'agricoltore su un periodo non superiore a otto anni, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. ***Qualora calamità naturali eccezionali, avversità atmosferiche o altri eventi catastrofici distorcano in modo significativo il periodo storico di riferimento, gli Stati membri adeguano il periodo di riferimento o la metodologia di calcolo delle perdite, al fine di garantire che i beneficiari non siano svantaggiati da tale distorsione e che la compensazione rispecchi le perdite effettive subite.***

Or. en

Motivazione

Data la crescente frequenza di eventi meteorologici estremi, è essenziale adeguare la metodologia di calcolo delle perdite; altrimenti, il parametro di riferimento rispetto al quale si misurano le perdite negli anni successivi al verificarsi di tali eventi sarebbe artificialmente basso. La modifica proposta impone allo Stato membro di adeguare il periodo di riferimento distorto o la metodologia di calcolo.

Emendamento 2499
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le colture permanenti e in altri casi giustificati per i quali i metodi di calcolo di cui al primo comma non sono adeguati, gli Stati membri possono prevedere un metodo di calcolo delle perdite basato sulla produzione o sul reddito medi annui dell'agricoltore su un periodo non superiore a otto anni, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.	Per le colture permanenti e in altri casi giustificati***, in particolare calamità naturali, avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici,*** per i quali i metodi di calcolo di cui al primo comma non sono adeguati, gli Stati membri possono prevedere un metodo di calcolo delle perdite basato sulla produzione o sul reddito medi annui dell'agricoltore su un periodo non superiore a otto anni, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

Or. en

Emendamento 2500
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le colture permanenti e in altri casi giustificati per i quali i metodi di calcolo di cui al primo comma non sono adeguati, gli Stati membri possono prevedere un metodo di calcolo delle perdite ***basato*** sulla produzione o sul reddito ***medi annui*** dell'agricoltore ***su un periodo non superiore a otto anni, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.***	In altri casi giustificati per i quali i metodi di calcolo di cui al primo comma non sono adeguati, gli Stati membri possono prevedere un metodo di calcolo delle perdite ***fondato*** sulla produzione o sul reddito ***medio annuo*** dell'agricoltore ***che rispecchi il più fedelmente possibile la realtà agronomica dell'azienda agricola***.

Or. fr

Emendamento 2501
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le colture permanenti e in altri casi giustificati per i quali i metodi di calcolo di cui al primo comma non ***sono*** adeguati, gli Stati membri possono ***prevedere un metodo di calcolo delle*** perdite ***basato sulla*** produzione o ***sul*** reddito medi annui dell'agricoltore su un periodo non superiore a otto anni, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.	***Qualora*** i metodi di calcolo di cui al primo comma non ***siano*** adeguati, gli Stati membri possono ***valutare le*** perdite ***sulla base della*** produzione o ***del*** reddito medi annui dell'agricoltore su un periodo non superiore a otto anni, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

Or. en

Emendamento 2502
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Ton Diepeveen, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le colture permanenti e in altri casi giustificati per i quali i metodi di calcolo di cui al primo comma non ***sono*** adeguati, gli Stati membri possono ***prevedere un metodo di calcolo delle*** perdite ***basato sulla*** produzione o ***sul*** reddito medi annui dell'agricoltore su un periodo non superiore a otto anni, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.	***Qualora*** i metodi di calcolo di cui al primo comma non ***siano*** adeguati, gli Stati membri possono ***valutare le*** perdite ***sulla base della*** produzione o ***del*** reddito medi annui dell'agricoltore su un periodo non superiore a otto anni, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

Or. en

Emendamento 2503
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Per gli agricoltori che svolgono attività di trasformazione in azienda, gli Stati membri possono fornire sostegno per la partecipazione a strumenti di gestione del rischio che coprono le perdite che interessano sia la produzione agricola primaria che le attività di lavorazione in azienda, comprese le perdite derivanti da incidenti sanitari, fitosanitari o di sicurezza alimentare, misure obbligatorie delle autorità pubbliche, contaminazione, richiami di prodotti o altri eventi eccezionali che sfuggono al controllo dell'agricoltore.

Or. en

Motivazione

Un numero crescente di agricoltori diversifica le proprie attività attraverso la trasformazione in azienda al fine di aumentare il valore aggiunto della loro produzione, rafforzare i sistemi alimentari locali e migliorare la resilienza economica delle loro aziende. Tuttavia, tali attività espongono gli agricoltori a rischi aggiuntivi connessi ai requisiti sanitari e di sicurezza alimentare, tra cui incidenti di contaminazione, richiami di prodotti, misure sanitarie obbligatorie e sospensione temporanea delle attività di trasformazione.

Emendamento 2504
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In caso di distruzione delle colture permanenti, il sostegno copre non solo la perdita della produzione corrente, ma anche il reddito perso fino al completo ripristino della capacità produttiva dell'azienda.

Or. el

Emendamento 2505
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono applicare un adeguato metodo alternativo per calcolare le perdite per i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 2506
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono applicare un adeguato metodo alternativo per calcolare le perdite per i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori.	3. Gli Stati membri possono applicare un adeguato metodo alternativo per calcolare le perdite per i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori ***o in altri casi appropriati, quali l'introduzione di nuove colture in un'azienda agricola***. ***Gli Stati membri possono inoltre applicare o offrire ad altre categorie di agricoltori la possibilità di ricorrere a un metodo di valutazione alternativo, supplementare e adeguato per il calcolo delle perdite, compresi metodi basati sulle perdite di fatturato.***

Or. fr

Emendamento 2507
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono applicare un adeguato metodo alternativo per calcolare le perdite per i giovani agricoltori ***e*** i nuovi agricoltori.	3. Gli Stati membri possono applicare un adeguato metodo alternativo ***e maggiore flessibilità*** per calcolare le perdite per i giovani agricoltori***,*** i nuovi agricoltori ***e per determinati settori fragili e imprese di piccole dimensioni economiche***. ***Gli stati membri possono stabilire criteri di premialità per agricoltori aderenti a strumenti di gestione del rischio.***

Or. it

Motivazione

Gli Stati membri sono autorizzati a fornire contributi finanziari della PAC a strumenti collettivi di prevenzione e gestione delle crisi istituiti e attuati volontariamente da gruppi di agricoltori attraverso fondi comuni approvati dagli Stati membri. Tali regimi mireranno a prevenire o almeno attenuare il rischio e l'effetto di crisi gravi, mentre i regimi assicurativi e quelli di stabilizzazione del reddito mirano maggiormente ad affrontare l'impatto dei rischi e delle crisi.

Emendamento 2508
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono applicare un adeguato metodo alternativo per calcolare le perdite per i giovani agricoltori ***e*** i nuovi agricoltori.	3. ***3.*** Gli Stati membri possono applicare un adeguato metodo alternativo ***e una maggiore flessibilità*** per calcolare le perdite per i giovani agricoltori***,*** i nuovi agricoltori ***e per alcuni settori vulnerabili e le piccole imprese***. ***Gli Stati membri possono stabilire criteri di incentivazione per gli agricoltori che partecipano a regimi di gestione del rischio.***

Or. en

Motivazione

Member States are authorised to provide financial contributions under the CAP to collective crisis prevention and management schemes established and implemented on a voluntary basis

by groups of farmers through mutual funds approved by the Member States. Such schemes will aim to prevent or at least mitigate the risk and impact of serious crises, whereas insurance and income stabilisation schemes are primarily designed to address the impact of risks and crises. In implementing CAP support measures, incentive mechanisms and priority access channels should be provided for agricultural enterprises that join subsidised risk management schemes, recognising these schemes as a strategic factor for the competitiveness and continuity of national agri-food supply chains

Emendamento 2509
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Ton Diepeveen, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono applicare un adeguato metodo alternativo ***per calcolare le*** perdite ***per i giovani agricoltori e i nuovi*** agricoltori.	3. Gli Stati membri possono applicare un adeguato metodo alternativo ***e una maggiore flessibilità per il calcolo delle*** perdite ***nei settori vulnerabili e per gli operatori economici su piccola scala. Gli Stati membri possono stabilire criteri di incentivazione per gli*** agricoltori ***che partecipano agli strumenti di gestione del rischio***.

Or. en

Emendamento 2510
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono applicare un adeguato metodo alternativo per calcolare le perdite per i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori.	3. Gli Stati membri possono applicare un adeguato metodo alternativo per calcolare le perdite per i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori ***o altri casi appropriati, come le nuove colture introdotte in un'azienda agricola***.

Or. en

Motivazione

Riteniamo necessario chiarire che, per le colture di nuova introduzione da parte degli agricoltori, per le quali, in termini di costruzione, non è ancora disponibile alcuna storia di produzione nella loro azienda, deve essere adattato il metodo di calcolo delle perdite.

Emendamento 2511
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono applicare un adeguato metodo alternativo per calcolare le perdite per i giovani agricoltori ***e*** i nuovi agricoltori.	3. Gli Stati membri possono applicare un adeguato metodo alternativo per calcolare le perdite per i giovani agricoltori***,*** i nuovi agricoltori ***e gli agricoltori che lo ritengono opportuno***.

Or. en

Emendamento 2512
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono applicare un adeguato metodo alternativo per calcolare le perdite per i ***giovani*** agricoltori e i nuovi agricoltori.	3. Gli Stati membri possono applicare un adeguato metodo alternativo ***e semplificato*** per calcolare le perdite per i ***piccoli*** agricoltori***, compresi i giovani*** e i nuovi agricoltori.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire una maggiore semplificazione, in particolare per i piccoli agricoltori, l'emendamento introduce la possibilità di introdurre metodi semplificati per il calcolo delle perdite.

Emendamento 2513
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***possono applicare*** un adeguato metodo alternativo per calcolare le perdite per i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori.	3. Gli Stati membri ***applicano*** un adeguato metodo alternativo per calcolare le perdite per i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori.

Or. en

Motivazione

È stato specificato che i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori, essendo particolarmente vulnerabili a shock esogeni quali perturbazioni del mercato, eventi meteorologici estremi o organismi nocivi e malattie della salute animale dal momento che hanno iniziato l'attività solo di recente e la liquidità a livello di azienda agricola è limitata, dovrebbero poter beneficiare di un diverso metodo di calcolo delle perdite nei loro strumenti di gestione del rischio. Inoltre, i giovani agricoltori che hanno iniziato l'attività solo di recente non hanno una storia di reddito, il che richiede metodi alternativi e adattati per il calcolo delle perdite.

Emendamento 2514
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono applicare un adeguato metodo alternativo per calcolare le perdite per ***i giovani*** agricoltori ***e i nuovi agricoltori***.	3. Gli Stati membri possono applicare un adeguato metodo alternativo per calcolare le perdite per ***gli*** agricoltori ***che lo richiedano***.

Or. es

Emendamento 2515
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono applicare un adeguato metodo alternativo per calcolare le perdite per ***i giovani*** agricoltori ***e i nuovi agricoltori***.	3. Gli Stati membri possono applicare un adeguato metodo alternativo per calcolare le perdite per ***tutti gli*** agricoltori ***che lo richiedano***.

Or. es

Emendamento 2516
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono applicare un adeguato metodo alternativo per calcolare le perdite per ***i giovani*** agricoltori ***e i nuovi agricoltori***.	3. Gli Stati membri possono applicare un adeguato metodo alternativo per calcolare le perdite per ***gli*** agricoltori ***che lo richiedano***.

Or. en

Emendamento 2517
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Paragrafo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri possono fornire sostegno alla partecipazione agli strumenti collettivi di prevenzione, prevenzione delle crisi e di gestione dei rischi agricoli alle organizzazioni di produttori, ai gruppi di produttori e alle entità che rappresentano altre forme di cooperazione costituite su iniziativa dei produttori e da essi controllate. Tali forme di collaborazione sono identificate come associazioni di produttori dall'autorità

competente di uno Stato membro per la durata del programma. Il sostegno assume la forma di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione il cui obiettivo è prevenire e gestire i rischi climatici, biologici, fitosanitari, ambientali, di mercato e di altro tipo che incidono sulla produzione agricola, sul reddito agricolo e sulla stabilità delle catene del valore agricole. I fondi di mutualizzazione possono operare come fondi di secondo livello riconosciuti per gestire il rischio a livello territoriale e possono essere combinati con regimi assicurativi, strumenti di stabilizzazione del reddito dei fondi di primo livello, misure preventive, misure di protezione attiva e altri strumenti di gestione del rischio agricolo sostenuti a norma del presente regolamento. Nel fornire il sostegno, gli Stati membri approvano le norme che disciplinano la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione. Tali norme garantiscono una governance trasparente, una sana gestione finanziaria e la parità di trattamento degli agricoltori partecipanti. Tali norme prevedono inoltre che i fondi di mutualizzazione possano intervenire solo se, a seguito di un calo dei prezzi di mercato nel settore interessato o a seguito di rischi climatici, biologici, fitosanitari, ambientali o altri rischi agricoli, si verifica una perdita economica di almeno il 20 % rispetto alla media registrata nel triennio precedente o a una media triennale basata sul quinquennio precedente, esclusi i valori più alti e più bassi. Il calcolo della perdita è effettuato secondo la metodologia stabilita dallo Stato membro a norma dell'articolo 12, paragrafo 4. Gli Stati membri limitano il sostegno a uno o più tassi non superiori al 70 % dei contributi al fondo di mutualizzazione, dei costi amministrativi del fondo di mutualizzazione e, se del caso, di altri costi ammissibili. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un

possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

Or. en

Emendamento 2518
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri forniscono sostegno alla partecipazione ai regimi collettivi di prevenzione delle crisi e di gestione del rischio alle cooperative, alle organizzazioni di produttori, ai gruppi di produttori e alle entità che rappresentano altre forme di cooperazione costituite su iniziativa dei produttori e da essi controllate. Tali forme di collaborazione sono riconosciute come organizzazioni di produttori dall'autorità competente dello Stato membro per la durata del programma. Il sostegno può assumere la forma di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione i cui obiettivi si riferiscono agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento n. 1308/2018, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni nei mercati del settore interessato, compresi i contributi finanziari per coprire le spese amministrative di costituzione di tali fondi. Il sostegno può essere concesso anche per i regimi di stabilizzazione del reddito, che consistono in contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione al fine di fornire una compensazione finanziaria agli agricoltori per un calo significativo del reddito.
	Gli Stati membri possono prevedere sostegni di maggiore intensità per i regimi

collettivi al fine di incoraggiare l'uso di sistemi di gestione del rischio basati sulla messa in comune delle risorse e sulla condivisione del rischio tra agricoltori.

Quando il sostegno è concesso, gli Stati membri adottano norme in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione.

Tali norme prevedono che i fondi di mutualizzazione possano intervenire solo in caso di una riduzione di almeno il 20 % dei prezzi di mercato o dei redditi nel settore interessato rispetto alla media registrata nel triennio precedente, oppure rispetto a una media calcolata per tre degli ultimi cinque anni, escludendo i valori più elevati e più bassi.

Gli Stati membri limitano il sostegno a una o più percentuali non superiori al 70 % dei contributi al fondo di mutualizzazione, dei costi amministrativi del fondo di mutualizzazione e, se del caso, di altri costi ammissibili.

Or. ro

Emendamento 2519
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Paragrafo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono concedere un sostegno alla partecipazione a strumenti collettivi di prevenzione delle crisi e di gestione dei rischi alle organizzazioni di produttori, ai gruppi di produttori e alle entità rappresentative di altre forme di cooperazione costituite su iniziativa dei produttori e da essi controllate.Ai fini del presente articolo, tali forme di cooperazione sono identificate dall'autorità competente di uno Stato

membro come gruppi di produttori per la durata del programma.

Tali forme di sostegno possono assumere la forma di un contributo finanziario a fondi di mutua assistenza, compresi i costi amministrativi di costituzione, volti a prevenire e far fronte a perturbazioni dei mercati del settore in questione, i cui obiettivi sono correlati agli obiettivi specifici di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013. Nel fornire il sostegno, gli Stati membri approvano le norme per la costituzione e la gestione dei fondi di mutua assistenza, i quali possono intervenire solo in caso di calo di almeno il 20 % dei prezzi di mercato e/o dell'aumento dei costi di produzione nel settore interessato rispetto alla media registrata nel triennio precedente, o a una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più alto e quello più basso.

I fondi possono inoltre intervenire per la copertura delle spese di gestione e di rilevazioni dei danni e di eventuali costi riassicurativi. Gli Stati membri limitano il sostegno a una o più percentuali non superiori al 70 % dei contributi al fondo di mutua assistenza, dei costi amministrativi del fondo stesso e, se del caso, di altri costi ammissibili. Gli Stati membri garantiscono che sia evitato qualsiasi eccesso di compensazione derivante dalla combinazione degli interventi di cui al presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

Or. it

Motivazione

Gli Stati membri sono autorizzati a fornire contributi finanziari della PAC a strumenti collettivi di prevenzione e gestione delle crisi istituiti e attuati volontariamente da gruppi di agricoltori attraverso fondi comuni approvati dagli Stati membri. Tali regimi mireranno a prevenire o almeno attenuare il rischio e l'effetto di crisi gravi, mentre i regimi assicurativi e

quelli di stabilizzazione del reddito mirano maggiormente ad affrontare l'impatto dei rischi e delle crisi.

Emendamento 2520
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono fornire sostegno alla partecipazione agli strumenti collettivi di prevenzione delle crisi e di gestione del rischio alle organizzazioni di produttori, ai gruppi di produttori e alle entità che rappresentano altre forme di cooperazione costituite su iniziativa dei produttori e da essi controllate. Tali forme di collaborazione sono considerate come associazioni di produttori dall'autorità competente di uno Stato membro per la durata del programma. Il sostegno assume la forma di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione i cui obiettivi si riferiscono agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento 1308/2018, al fine di evitare e affrontare le perturbazioni nei mercati del settore interessato, compresi contributi finanziari per le spese amministrative di costituzione. Nel fornire il sostegno, gli Stati membri approvano le norme in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione. Tali norme prevedono che i fondi di mutualizzazione possano intervenire solo in caso di una riduzione di almeno il 20 % dei prezzi di mercato nel settore interessato rispetto alla media registrata nel triennio precedente, oppure rispetto a una media triennale calcolata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato. Gli Stati membri limitano il sostegno a uno o più tassi non superiori al 70 % dei

contributi al fondo di mutualizzazione, delle spese amministrative del fondo di mutualizzazione e, se del caso, di altre spese ammissibili. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

Or. es

Emendamento 2521
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Paragrafo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. 3 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono fornire sostegno alla partecipazione ai regimi collettivi di prevenzione delle crisi e di gestione del rischio alle organizzazioni di produttori, ai gruppi di produttori e alle entità che rappresentano altre forme di cooperazione costituite su iniziativa dei produttori e da essi controllate. Tali forme di collaborazione sono identificate come associazioni di produttori dall'autorità competente di uno Stato membro per la durata del programma. Il sostegno assume la forma di un contributo finanziario agli aiuti per i fondi di mutualizzazione, compresi i costi amministrativi per la loro costituzione, volto a prevenire e affrontare le perturbazioni del mercato nel settore interessato, i cui obiettivi sono collegati agli obiettivi specifici di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013. Nel fornire il sostegno, gli Stati membri adottano norme per l'istituzione e la gestione degli aiuti per i fondi di mutualizzazione, che possono essere attivati solo in caso di calo di almeno il

20 % dei prezzi di mercato e/o di aumento dei costi di produzione nel settore interessato rispetto alla media registrata nel triennio precedente, o di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo i valori più elevati e più bassi. I fondi possono anche intervenire per coprire i costi di gestione e di valutazione dei danni, nonché eventuali costi di riassicurazione. Gli Stati membri limitano il sostegno a una o più percentuali non superiori al 70 % dei contributi agli aiuti per i fondi di mutualizzazione, ai costi amministrativi del fondo e, se del caso, ad altri costi ammissibili. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione derivante dalla combinazione delle misure di cui al presente articolo con altri sistemi pubblici o privati di gestione del rischio.

Or. en

Motivazione

Member States are authorised to provide financial contributions under the CAP to collective crisis prevention and management schemes established and implemented on a voluntary basis by groups of farmers through mutual funds approved by the Member States. Such schemes will aim to prevent, or at least mitigate, the risk and impact of serious crises, whereas insurance and income stabilisation schemes are primarily designed to address the impact of risks and crises. The increasing frequency of extreme weather events, plant health emergencies and market crises makes it necessary to strengthen risk management in agriculture and, in particular, the role of collective instruments. Agricultural co-operatives and producer organisations are particularly effective in promoting mutual aid schemes and sharing risk amongst farmers.The amendment therefore aims to explicitly recognise these bodies as beneficiaries of support and to incentivise collective approaches through higher levels of aid, not least in view of the benefits they generate in terms of resilience and the stability of agricultural income.

Emendamento 2522
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Paragrafo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

3 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono fornire sostegno alla partecipazione agli strumenti collettivi di prevenzione delle crisi e di gestione del rischio alle organizzazioni di produttori, ai gruppi di produttori e alle entità che rappresentano altre forme di cooperazione costituite su iniziativa dei produttori e da essi controllate. Tali forme di collaborazione sono identificate come associazioni di produttori dall'autorità competente di uno Stato membro per la durata del programma. Il sostegno assume la forma di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione i cui obiettivi si riferiscono agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento n. 1308/2018, al fine di evitare e affrontare le perturbazioni nei mercati del settore interessato, compresi i contributi finanziari per le spese amministrative di costituzione. Nel fornire il sostegno, gli Stati membri approvano le norme in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione. Tali norme prevedono che i fondi di mutualizzazione possano intervenire solo in caso di una riduzione di almeno il 20 % dei prezzi di mercato nel settore interessato rispetto alla media registrata nel triennio precedente, oppure rispetto a una media triennale calcolata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato. Gli Stati membri limitano il sostegno a uno o più tassi non superiori al 70 % dei contributi al fondo di mutualizzazione, dei costi amministrativi del fondo di mutualizzazione e, se del caso, di altri costi ammissibili. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

Or. en

Emendamento 2523
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Nel piano NRP*** gli Stati membri stabiliscono la metodologia per il calcolo delle perdite e dei fattori scatenanti per la compensazione. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.	4. Gli Stati membri stabiliscono la metodologia per il calcolo delle perdite e dei fattori scatenanti per la compensazione***. Tali metodologie non si applicano ai regimi di polizza assicurativa per i quali tali metodologie sono stabilite dalle compagnie di assicurazione. In altri casi sono definite in modo chiaro e operativo in modo da garantire un'attuazione amministrativa efficiente. Non è necessario che siano specificate in modo dettagliato nel piano NRP***. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

Or. en

Emendamento 2524
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Nel piano NRP*** gli Stati membri stabiliscono la metodologia per il calcolo delle perdite e dei fattori scatenanti per ***la compensazione***. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.	4. Gli Stati membri stabiliscono la metodologia per il calcolo delle perdite e i fattori scatenanti per ***l'indennizzo. Tali metodologie sono definite in modo chiaro e operativo al fine di garantire un'attuazione amministrativa efficiente. Non è necessario che siano specificate in modo dettagliato nel piano NRP***. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma

	del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

Or. es

Emendamento 2525
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nel piano NRP gli Stati membri stabiliscono la metodologia per il calcolo delle perdite e dei fattori scatenanti per la compensazione. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.	4. Nel piano NRP gli Stati membri stabiliscono la metodologia per il calcolo delle perdite e dei fattori scatenanti per la compensazione***. Essi provvedono anche affinché i relativi indennizzi siano erogati senza indebiti ritardi, una volta accertato l'ammontare di perdite ammissibili all'indennizzo***. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

Or. it

Emendamento 2526
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nel piano NRP gli Stati membri stabiliscono la metodologia per il calcolo delle perdite e dei fattori scatenanti per la compensazione. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di	4. Nel piano NRP gli Stati membri stabiliscono la metodologia per il calcolo delle perdite e dei fattori scatenanti per la compensazione***. Gli Stati membri provvedono affinché la compensazione sia versata senza indebito ritardo***. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un

gestione del rischio pubblici o privati.	possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

Or. en

Emendamento 2527
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Nel piano NRP*** gli Stati membri stabiliscono la metodologia per il calcolo delle perdite e dei fattori scatenanti per la compensazione. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.	4. Gli Stati membri stabiliscono la metodologia per il calcolo delle perdite e dei fattori scatenanti per la compensazione. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

Or. pt

Emendamento 2528
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1. In caso di riconoscimento di una catastrofe naturale da parte dello Stato membro competente, un anticipo pari ad almeno il 50 % dell'indennizzo stimato è obbligatorio entro trenta (30) giorni dal completamento della prima registrazione dei danni.

Or. el

Emendamento 2529
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – punto 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2. Almeno il 20 % dei fondi destinati alla gestione del rischio è destinato ad azioni preventive, quali i sistemi antigrandine, la protezione dal gelo, i sistemi di irrigazione intelligenti, le reti di monitoraggio, i sistemi di allerta rapida e i progetti di protezione dalle inondazioni.

Or. el

Emendamento 2530
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – punto 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3. I rischi climatici ammissibili comprendono, tra l'altro, siccità prolungata, ondate di calore marino, precipitazioni torrenziali, inondazioni, gelo, grandine, incendi boschivi, forti venti, nonché qualsiasi nuovo fenomeno scientificamente legato ai cambiamenti climatici.

Or. el

Emendamento 2531
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri, attraverso i rispettivi piani NRP, possono istituire sistemi completi di gestione dei rischi che comprendano assicurazioni per le colture e il bestiame, fondi di stabilizzazione del reddito agricolo e strumenti che consentano la rapida mobilizzazione del sostegno finanziario in risposta a calamità naturali, avversità atmosferiche, malattie infettive degli animali e perturbazioni straordinarie dei mercati. Il sostegno dovrebbe incoraggiare gli agricoltori ad attuare misure di prevenzione dei rischi e a rafforzare la resilienza delle aziende agricole.

Or. pl

Emendamento 2532
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno concesso a norma del presente articolo sia collegato all'attuazione, da parte dei beneficiari, di adeguate misure di gestione e prevenzione dei rischi volte a ridurre l'esposizione ai rischi legati al clima. Tali misure comprendono pratiche e investimenti che contribuiscono all'adattamento ai cambiamenti climatici e sono attuate conformemente al principio "non arrecare un danno significativo".

Or. en

Emendamento 2533
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri possono concedere un sostegno supplementare per incoraggiare la partecipazione degli agricoltori agli strumenti di gestione del rischio, laddove la partecipazione contribuisca ad aumentare la resilienza del settore agricolo. Gli Stati membri possono prevedere tassi differenziati di sostegno pubblico al fine di incoraggiare la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio, in particolare per i partecipanti per la prima volta.

Or. en

Motivazione

Al fine di incoraggiare la partecipazione degli agricoltori agli strumenti di gestione del rischio, la modifica prevede che gli Stati membri possano concedere un sostegno supplementare, ad esempio livelli differenziati di sostegno pubblico, in particolare per i nuovi partecipanti a tali strumenti e regimi collettivi, a condizione che tale differenziazione sia basata su criteri di gestione finanziaria oggettivi, non discriminatori e sani.

Emendamento 2534
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri possono beneficiare di maggiori finanziamenti per la gestione dei rischi se garantiscono, in altre sezioni del piano NRP relative alla PAC, la disponibilità e l'adozione di misure preventive che attenuano o riducono la probabilità che tali rischi si verifichino. Gli Stati membri incoraggiano l'adozione dei sistemi di

prevenzione e la partecipazione a tali sistemi avvalendosi dei servizi di consulenza e dell'AKIS.

Or. en

Emendamento 2535
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Nel capitolo relativo alla PAC dei piani NRP, gli Stati membri sono incoraggiati a combinare la copertura della gestione dei rischi con pratiche preventive che riducono la probabilità che tali rischi si verifichino. Tali combinazioni possono beneficiare di tassi di cofinanziamento dell'UE del 100 %.

Or. en

Emendamento 2536
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 12 bis
	Riserva dell'Unione per l'adeguamento del commercio agricolo
	Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione presenta una proposta legislativa che istituisce una riserva dell'Unione per l'adeguamento del commercio agricolo, in aggiunta alle dotazioni finanziarie disponibili a norma del presente regolamento, per fornire una

	compensazione finanziaria agli agricoltori colpiti da gravi perturbazioni del mercato derivanti direttamente dall'attuazione degli accordi commerciali internazionali conclusi dall'Unione. La riserva non riduce né sostituisce le dotazioni finanziarie a disposizione degli Stati membri a norma del presente regolamento. La compensazione finanziaria è disponibile, in particolare, qualora gravi perturbazioni del mercato colpiscano settori agricoli sensibili a seguito dell'applicazione di concessioni tariffarie o di altri impegni in materia di accesso al mercato nell'ambito di accordi commerciali internazionali conclusi dall'Unione.

Or. en

Emendamento 2537
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e ***silvicoltori***	Sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e ***beneficiari che operano nel settore forestale e gli investimenti nelle infrastrutture di trasformazione e irrigazione per altri beneficiari***

Or. en

Emendamento 2538
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e silvicoltori	Sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e silvicoltori ***al fine di rafforzare la competitività, la sostenibilità e la resilienza***

Or. en

Emendamento 2539
Tomáš Kubín, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e silvicoltori	Sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori***, trasformatori di prodotti alimentari*** e silvicoltori ***e per la resilienza delle zone rurali***

Or. en

Emendamento 2540
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori ***e*** silvicoltori	Sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori***,*** silvicoltori***, cooperative e organizzazioni di produttori***

Or. es

Emendamento 2541
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Csaba Dömötör, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento

Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno per gli investimenti ***a favore di agricoltori e silvicoltori***	Sostegno per gli investimenti ***per rafforzare la resilienza, la sostenibilità e la competitività***

Or. en

Emendamento 2542
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno per gli investimenti ***a favore di agricoltori e silvicoltori***	Sostegno per gli investimenti ***per rafforzare la resilienza, la sostenibilità e la competitività***

Or. en

Emendamento 2543
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori ***e*** silvicoltori	Sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori***,*** silvicoltori ***e loro cooperative***

Or. en

Emendamento 2544
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento

Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e silvicoltori	Sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori***, cooperative*** e silvicoltori

Or. en

Emendamento 2545
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno per gli investimenti ***a favore di agricoltori e silvicoltori***	Sostegno per gli investimenti

Or. en

Emendamento 2546
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori ***e silvicoltori***	Sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori

Or. fr

Emendamento 2547
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno per gli investimenti a favore ***di***	Sostegno per gli investimenti a favore ***degli***

agricoltori ***e silvicoltori***	agricoltori

Or. ro

Emendamento 2548
Thomas Waitz

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori ***e silvicoltori***	Sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori

Or. en

Emendamento 2549
Emma Wiesner, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori ***e silvicoltori***	Sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori

Or. en

Emendamento 2550
Valentina Palmisano, Dario Tamburrano, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei

sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica***, compresi l'agroforestazione, il ripristino delle zone umide e delle torbiere, le misure naturali di ritenzione idrica, gli elementi caratteristici del paesaggio ad alta diversità, i sistemi di riciclaggio dei nutrienti, gli impianti di trasformazione locali e le infrastrutture a filiera corta***. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno ***e garantiscono che gli investimenti con impatti ambientali negativi, compresi i progetti di irrigazione e stoccaggio dell'acqua non sostenibili, non siano sostenuti***.

Or. en

Motivazione

Ciò sposta il sostegno agli investimenti verso la resilienza a lungo termine ed evita di sovvenzionare infrastrutture dannose.

Emendamento 2551
Giuseppe Antoci

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica***, compresi l'agroforestazione, il ripristino delle zone umide e delle torbiere, le misure naturali di ritenzione idrica, gli elementi caratteristici del paesaggio ad alta diversità, i sistemi di riciclaggio dei nutrienti, gli impianti di trasformazione***

	locali e le infrastrutture a filiera corta. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno ***e garantiscono che gli investimenti con impatti ambientali negativi, compresi i progetti di irrigazione e stoccaggio dell'acqua non sostenibili, non siano sostenuti***.

Or. en

Emendamento 2552
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza ***e alla sostenibilità*** dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica***, al ripristino della biodiversità, ai miglioramenti del benessere degli animali, allo stoccaggio e alla trasformazione locali delle proteine e alla conversione di edifici o infrastrutture in cui non avviene la produzione animale intensiva***. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno***, in particolare tenendo conto dei diversi metodi di produzione che richiedono esigenze diverse, come l'agricoltura biologica***.

Or. en

Emendamento 2553
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani ***NRP*** come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza ***e alla competitività*** dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica***, compresa la gestione delle risorse idriche. Gli Stati membri forniscono incentivi per incoraggiare la messa in comune degli investimenti produttivi tra gli agricoltori in attività***. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani ***NRCAP*** come intendono concedere tale sostegno***, tenendo conto dei requisiti specifici derivanti da diversi tipi di produzione, come le specificità biologiche e geografiche***.

Or. en

Emendamento 2554
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali***, in particolare alla*** resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi ***destinati a finanziare l'ammodernamento, il miglioramento e la trasformazione delle aziende agricole e zootecniche e degli impianti agricoli e*** che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali ***per quanto riguarda la*** resilienza climatica e idrica***, compresi gli***

	investimenti in cooperative e organizzazioni di produttori volte a rafforzare la competitività degli agricoltori, degli allevatori e delle zone rurali. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.

Or. es

Emendamento 2555
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari***, *della silvicoltura*** e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica***, alla salute e al benessere degli animali e alla biodiversità, dando priorità alle soluzioni basate sulla natura rispetto ai grandi progetti infrastrutturali***. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno***, in particolare considerando i diversi metodi di produzione che richiedono esigenze diverse, come l'agricoltura biologica***.

Or. en

Emendamento 2556
Thomas Waitz

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari***, della silvicoltura*** e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.

Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica***, alla salute e al benessere degli animali e alla biodiversità, dando priorità alle soluzioni basate sulla natura rispetto ai grandi progetti infrastrutturali***. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno***, in particolare considerando i diversi metodi di produzione che richiedono esigenze diverse, come l'agricoltura biologica***.

Or. en

Emendamento 2557
Arno Bausemer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi ***che apportano un contributo complessivo adeguato alla*** resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, ***in particolare alla resilienza climatica e*** idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.

Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi ***a sostegno della competitività, della produttività, della sicurezza alimentare, della*** resilienza ***e della modernizzazione*** dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, ***compresi gli investimenti nella trasformazione, nello stoccaggio, nella commercializzazione e nelle catene del valore locali, nonché nelle infrastrutture per l'irrigazione, la ritenzione*** idrica ***e il miglioramento idrico, comprese le infrastrutture al di fuori delle singole aziende agricole***. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come

intendono concedere tale sostegno.

Or. en

Motivazione

La PAC dovrebbe sostenere investimenti che rafforzino la competitività, la produttività e la resilienza a lungo termine dell'agricoltura europea, rafforzando nel contempo la sicurezza alimentare dell'Unione. Oltre alla produzione agricola primaria, gli investimenti nella trasformazione, nello stoccaggio, nella commercializzazione, nelle catene del valore locali e nelle infrastrutture idriche strategiche sono essenziali per aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli, migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici e rafforzare le economie rurali.

Emendamento 2558
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica***, o che migliorano la salute e il benessere degli animali***. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno***, in particolare tenendo conto dei diversi metodi di produzione che richiedono esigenze diverse, come l'agricoltura biologica***.

Or. fr

Emendamento 2559
Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri ***danno priorità alle misure che contribuiscono a risultati e metodi di produzione sostenibili, tenendo conto anche dei miglioramenti della salute e del benessere degli animali. Gli Stati membri*** spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.

Or. en

Emendamento 2560
Emma Wiesner, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari***, della silvicoltura*** e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica ***e*** idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica***, dell'ambiente, al miglioramento della salute e del benessere degli animali, alla resilienza*** idrica ***e degli ecosistemi***. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno***, in particolare tenendo conto delle diverse esigenze associate ai diversi metodi di produzione, come l'agricoltura biologica***.

Or. en

Emendamento 2561
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica***, compresi gli investimenti nelle tecnologie agricole di conservazione, quali i sistemi di semina senza aratura, semina con lavorazione a strisce, semina diretta e altri sistemi di coltivazione che preservano il suolo***. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.

Or. en

Emendamento 2562
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani ***NRP*** come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. ***Possono prevedere incentivi volti a favorire la condivisione di investimenti produttivi tra gli agricoltori***

attivi. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani ***NRPPAC*** come intendono concedere tale sostegno***, all'occorrenza***.

Or. fr

Emendamento 2563
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza ***trasformativa*** dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica***, dando priorità alle soluzioni basate sulla natura, compresa la protezione e il ripristino degli ecosistemi, comprese le foreste e le torbiere***. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.

Or. en

Emendamento 2564
Sebastian Everding, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza ***e alla sostenibilità*** dell'agricoltura, dei sistemi alimentari,

zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica***. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno***.	della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica***, alla salute e al benessere degli animali, alla biodiversità e alla transizione verso sistemi di produzione più rigorosi per il benessere degli animali, compresa l'eliminazione graduale delle gabbie e dei sistemi di stabulazione al chiuso per tutte le specie d'allevamento***.

Or. en

Emendamento 2565
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica**.** Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica***, compresi gli impianti di trasformazione regionali, locali e mobili, i poli alimentari e le infrastrutture della filiera corta.*** Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.

Or. en

Emendamento 2566
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano ***nei rispettivi piani NRP*** come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica***, compresa l'estrazione, lo stoccaggio e la gestione dell'acqua a fini di irrigazione, nonché gli strumenti di gestione di precisione dell'acqua***. Gli Stati membri spiegano come intendono concedere tale sostegno.

Or. pt

Emendamento 2567
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani ***NRP*** come intendono concedere tale sostegno.	1. ***1.*** Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica***, compresa la cattura e la gestione dell'acqua (irrigazione), tra cui gli strumenti di gestione delle acque di precisione***. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani ***CAP*** come intendono concedere tale sostegno.

Or. en

Motivazione

Tenuto conto dell'ambito di applicazione del regolamento sulla PAC, della decisione di dotare la PAC di un bilancio autonomo, dell'esperienza acquisita con gli attuali piani strategici nazionali della PAC e al fine di semplificare e migliorare la gestione

amministrativa, i piani nazionali e regionali della PAC dovrebbero essere elaborati dagli Stati membri nel quadro del presente regolamento senza creare ulteriori oneri amministrativi.

Emendamento 2568
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica**.** Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica***, compresa la cattura e la gestione dell'acqua (irrigazione), tra cui gli strumenti di precisione per la gestione delle risorse idriche.*** Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.

Or. en

Emendamento 2569
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica**.** Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica***, compresa la cattura e la gestione dell'acqua (irrigazione), tra cui***

intendono concedere tale sostegno.	***gli strumenti di precisione per la gestione delle risorse idriche.*** Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.

Or. en

Emendamento 2570
Ciaran Mullooly, Michael McNamara

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica ***e alla sicurezza alimentare, alla competitività delle aziende agricole, all'efficienza del lavoro e al ricambio generazionale***. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.

Or. en

Emendamento 2571
Asger Christensen, Christine Singer, Barry Cowen, Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza ***e alla competitività*** dell'agricoltura, dei sistemi alimentari,

zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica***, alle infrastrutture digitali e al miglioramento dell'efficienza delle risorse***. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.

Or. en

Emendamento 2572
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica, dando priorità alle soluzioni basate sulla natura. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza ***e alla sostenibilità*** dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica, idrica***, alla biodiversità e al benessere e alla salute degli animali***, alle infrastrutture digitali e al miglioramento dell'efficienza delle risorse. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.

Or. de

Emendamento 2573
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per

gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	gli investimenti produttivi e non produttivi ***e per gli investimenti nella trasformazione alimentare*** che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari***, compresi gli alloggi per il bestiame***, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.

Or. en

Emendamento 2574
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani ***NRP*** come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica***, compresi gli strumenti di cattura e di precisazione delle risorse idriche***. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani ***NRPCAP*** come intendono concedere tale sostegno.

Or. en

Emendamento 2575
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, ***dei sistemi alimentari,*** della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare ***alla resilienza climatica e idrica***. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi ***in immobilizzazioni materiali e immateriali*** che apportano un contributo complessivo adeguato ***alla competitività e*** alla resilienza dell'agricoltura, ***del settore agroalimentare, delle infrastrutture di irrigazione,*** dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare ***al clima e all'acqua***. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.

Or. ro

Emendamento 2576
Jérémy Decerle, Benoit Cassart, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica ***e alla prevenzione dei rischi legati al clima e alla salute***. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.

Or. en

Emendamento 2577
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato ***alla competitività e*** alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari***, delle infrastrutture di irrigazione***, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.

Or. en

Emendamento 2578
Tomáš Kubín, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi ***da parte di agricoltori, trasformatori di alimenti e silvicoltori*** che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.

Or. en

Emendamento 2579
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno ***agli agricoltori e possono concedere un sostegno ai silvicoltori*** a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.

Or. en

Emendamento 2580
Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari***, della silvicoltura*** e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica ***e possono anche concedere tale sostegno alla silvicoltura***. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.

Or. en

Emendamento 2581
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, ***delle catene del valore agroalimentari territoriali,*** dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.

Or. en

Emendamento 2582
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica***, o che migliorano il benessere degli animali***. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.

Or. en

Emendamento 2583
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Chloé Ridel

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura***, della pastorizia*** e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.

Or. en

Motivazione

Gli investimenti pastorali collettivi (pascoli estivi, sentieri di accesso, sistemi di approvvigionamento idrico, recinzioni comunali e attrezzature antincendio) possono essere effettuati solo da organismi collettivi che non rientrano nella definizione rigorosa di "agricoltore" o "silvicoltore".

Emendamento 2584
Willemien Koning

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***concedono*** un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri ***possono concedere*** un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.

Or. en

Motivazione

Il fatto che il sostegno agli investimenti sia lo strumento più efficace dipende dalle circostanze nazionali e dalle altre fonti di finanziamento disponibili. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la discrezionalità di decidere se e in quale misura attuare tale intervento, in modo che le risorse destinate alle misure con il maggiore contributo agli obiettivi della PAC siano limitate.

Emendamento 2585
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Raffaele Stancanelli, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari***, *della silvicoltura*** e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.

Or. fr

Emendamento 2586
Ton Diepeveen, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Tomáš Kubín, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri danno priorità agli investimenti direttamente connessi alla principale attività agricola degli agricoltori in attività, in particolare agli investimenti nell'agricoltura di precisione, nelle tecnologie digitali, nella robotica, nell'intelligenza artificiale, nelle

tecnologie per l'efficienza idrica e nelle tecnologie di produzione a basse emissioni. Tali investimenti mirano a rafforzare la produttività agricola, la competitività, l'efficienza dei fattori di produzione, la resilienza delle aziende agricole e la produzione alimentare.

Or. en

Emendamento 2587
Stefan Köhler, Marion Walsmann, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri favoriscono gli investimenti che sostengono pratiche agricole sostenibili e contribuiscono a un uso più efficiente delle risorse naturali e dei fattori di produzione agricoli, tra cui l'irrigazione, la fertirrigazione e l'agricoltura di precisione, la produzione vivaistica, gli impianti di moltiplicazione, la coltivazione protetta, le piante madri, le infrastrutture fitosanitarie e il materiale vegetale certificato.

Or. en

Emendamento 2588
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri favoriscono gli investimenti che sostengono pratiche agricole sostenibili e contribuiscono a un uso più efficiente delle risorse naturali e dei fattori di produzione agricoli, tra cui

l'irrigazione, la fertirrigazione, l'agricoltura di precisione e l'uso di strumenti di gestione del rischio.

Or. en

Emendamento 2589
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri favoriscono gli investimenti che sostengono pratiche agricole sostenibili e contribuiscono a un uso più efficiente delle risorse naturali e dei fattori di produzione agricoli, tra cui l'irrigazione, la fertirrigazione e l'agricoltura di precisione.

Or. en

Emendamento 2590
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Pär Holmgren, Cristina Guarda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli investimenti nel settore dell'irrigazione sono coerenti con la direttiva quadro sulle acque e non sono concessi se la qualità delle acque superficiali o sotterranee verrebbe ridotta a seguito del finanziamento del progetto. In particolare la ritenzione idrica nel suolo e nel paesaggio è considerata prioritaria per gli investimenti nella resilienza idrica, anche in habitat naturali e seminaturali quali zone umide e

torbiere, nella riparazione di sistemi idrologici deteriorati, nell'efficienza dell'uso dell'acqua e nell'aggiornamento di sistemi di irrigazione vecchi e dispendiosi. Gli Stati membri svolgono valutazioni idrologiche cumulative a livello di bacino idrografico per ogni nuovo progetto richiesto a livello di paesaggio, al fine di garantire l'infiltrazione, il flusso continuo e la ricarica delle acque sotterranee e di assicurare il flusso ecologico del fiume e il mantenimento della superficie freatica e del sostentamento degli habitat e degli ecosistemi che ne dipendono, al fine di prevenirne l'essiccazione e il rilascio di carbonio.

Or. en

Emendamento 2591
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'acqua è riconosciuta come un bene comune la cui gestione non può essere soggetta a una logica di appropriazione privata né di accaparramento da parte di un numero ristretto di utenti a scapito dell'interesse generale o degli ecosistemi. Nessun finanziamento, diretto o indiretto, ai sensi del presente regolamento è concesso per la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento di opere di stoccaggio artificiale dell'acqua a uso agricolo con una capacità superiore a 50 000 m³, comprese le cosiddette "riserve sostitutive". La presente disposizione non pregiudica il finanziamento di bacini collinari di modesta capacità, gestiti direttamente dalle aziende agricole beneficiarie, alimentati in via prioritaria

da acque piovane o di ruscellamento e destinati a sostenere pratiche agroecologiche che rispondano alle esigenze delle aziende agricole locali.

Or. fr

Emendamento 2592
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli investimenti previsti dal presente articolo non comportino un deterioramento del livello di benessere degli animali, né sostengano la manutenzione, lo sviluppo o la diffusione di infrastrutture o attrezzature per la detenzione degli animali in gabbie o in altri sistemi con confinamento. D'altro canto, restano ammissibili gli investimenti necessari per la transizione verso alloggi senza gabbie e sistemi senza confinamento.

Or. de

Emendamento 2593
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri possono concedere tale aiuto alle persone giuridiche o alle associazioni in cui i singoli membri sono agricoltori e il diritto interno prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a

quelli dei singoli agricoltori che hanno lo status di capo dell'azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole della persona giuridica o del gruppo interessati.

Or. en

Emendamento 2594
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli investimenti sostenuti a norma del presente articolo non comportino un deterioramento delle condizioni di benessere degli animali e non mantengano, amplino o introducano infrastrutture o attrezzature per la custodia degli animali in gabbie o altri sistemi di stabulazione al chiuso; restano ammissibili gli investimenti necessari per la conversione in sistemi privi di gabbie e di stabulazione al chiuso.

Or. en

Emendamento 2595
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. In virtù del presente articolo, nelle regioni ultraperiferiche gli Stati membri possono concedere un sostegno maggiore agli investimenti necessari al

mantenimento della produzione agricola locale, in particolare nei settori dell'irrigazione, dello stoccaggio, della trasformazione, della logistica e dell'adattamento a specifici vincoli geografici.

Or. fr

Emendamento 2596
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri danno priorità agli investimenti che consentono agli agricoltori di passare a sistemi che garantiscono un maggiore benessere degli animali, anche fornendo più spazio, accesso all'aperto, ambienti arricchiti, una migliore progettazione per gli alloggi, una migliore qualità del clima e dell'aria negli alloggi per gli animali, una densità di allevamento ridotta e sistemi che riducono la necessità di mutilazioni e di utilizzo di antimicrobici.

Or. en

Emendamento 2597
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri possono concedere un sostegno allo sviluppo delle imprese che trasformano o commercializzano prodotti agricoli

coltivati o allevati nel loro territorio, la cui fornitura è disciplinata da contratti di catena di approvvigionamento in cui il prezzo del prodotto è determinato in base ai costi di produzione dell'agricoltore.

Or. en

Motivazione

La rivitalizzazione e la vitalità delle zone rurali sono perseguite attraverso l'integrazione sinergica dei settori produttivi e lo sviluppo delle filiere agroalimentari locali. A tal fine, le disposizioni della presente misura promuovono la trasformazione locale basata sull'uso predominante di prodotti di provenienza locale. La sostenibilità economica di tali processi è garantita dall'obbligo di stipulare contratti per la catena di approvvigionamento che prevedano prezzi sufficienti a coprire pienamente i costi di produzione e a salvaguardare il valore aggiunto agricolo.

Emendamento 2598
Asger Christensen, Christine Singer, Jérémy Decerle, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nel definire il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri prestano particolare attenzione agli investimenti che promuovono l'innovazione e le pratiche sostenibili in agricoltura, comprese le soluzioni che migliorano la gestione e la redditività dell'allevamento di bestiame e contribuiscono all'uso efficace dei terreni agricoli.

Or. en

Emendamento 2599
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione *Emendamento*

1 bis. Il sostegno agli investimenti a norma del presente articolo può comprendere investimenti legati alla produzione biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 o ad altri sistemi agricoli riconosciuti come sostenibili dagli Stati membri e dalle loro regioni.

Or. es

Emendamento 2600
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Charles Goerens, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione *Emendamento*

1 bis. Nel definire il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri prestano particolare attenzione agli investimenti che sostengono contemporaneamente l'innovazione e le pratiche sostenibili in tutta l'agricoltura e alle soluzioni che migliorano la gestione e la redditività dell'allevamento.

Or. en

Emendamento 2601
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione *Emendamento*

1 bis. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per investimenti nella produzione vivaistica,

negli impianti di moltiplicazione, nella coltivazione protetta, nelle piante madri, nei sistemi di irrigazione, nelle infrastrutture fitosanitarie e nella produzione di materiale vegetale certificato.

Or. en

Motivazione

Il settore vivaistico costituisce parte integrante dell'agricoltura europea, fornendo il materiale riproduttivo vegetale che sostiene la produzione alimentare, l'orticoltura, la viticoltura, la silvicoltura, l'agroforestazione, il ripristino del paesaggio e l'inverdimento urbano. Nonostante questa importanza strategica, la produzione vivaistica non è esplicitamente riconosciuta ai sensi del regolamento, il che comporta interpretazioni divergenti dell'ammissibilità tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la produzione in container e i sistemi di coltivazione protetti.

Emendamento 2602
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri favoriscono gli investimenti che sostengono pratiche agricole sostenibili e contribuiscono a un uso più efficiente delle risorse naturali e dei fattori di produzione agricoli, tra cui l'irrigazione, la fertirrigazione e l'agricoltura di precisione.

Or. es

Emendamento 2603
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

1 bis. Gli Stati membri possono favorire gli investimenti che sostengono pratiche agricole sostenibili e contribuiscono a un uso più efficiente delle risorse naturali e dei fattori di produzione agricoli, tra cui l'irrigazione, la fertirrigazione e l'agricoltura di precisione.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero mantenere la flessibilità necessaria per definire il sostegno agli investimenti in linea con le loro esigenze nazionali e regionali. Gli investimenti nell'efficienza delle risorse, compresi l'irrigazione, la fertirrigazione e l'agricoltura di precisione, possono svolgere un ruolo importante nel migliorare la resilienza e la sostenibilità, se del caso. Tuttavia, tali investimenti dovrebbero rimanere opzioni mirate piuttosto che obblighi uniformi.

Emendamento 2604
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Sono istituiti incentivi per incoraggiare la messa in comune di investimenti produttivi tra diversi agricoltori in attività, ad esempio un tasso di sostegno più elevato e la priorità concessa in sede di valutazione delle domande.

Or. en

Motivazione

I macchinari rappresentano una quota significativa dei costi operativi delle aziende agricole europee e rappresentano spesso la voce di spesa più importante. In diversi Stati membri, vista l'impennata dei costi dei macchinari agricoli, la messa in comune delle attrezzature può generare notevoli risparmi. Incoraggiare la messa in comune degli investimenti è quindi uno strumento pratico per sostenere la competitività, ridurre il debito e facilitare l'acquisizione di aziende agricole e l'ingresso di nuovi agricoltori nel settore.

Emendamento 2605
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'aliquota di sostegno massima disponibile per gli investimenti nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE è pari ad almeno l'85 % della spesa pubblica ammissibile.

Or. pt

Emendamento 2606
Ciaran Mullooly, Michael McNamara

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Sono ammissibili gli investimenti in alloggi per gli animali, stoccaggio dei liquami, infrastrutture idriche, energie rinnovabili, agricoltura di precisione e sicurezza delle aziende agricole.

Or. en

Emendamento 2607
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Qualora gli investimenti riguardino impianti o sistemi di allevamento, gli Stati membri stabiliscono

criteri e indicatori in materia di benessere degli animali nei rispettivi piani strategici e di riforma nazionali. Tra questi figurano in particolare, se del caso, le norme sulla densità e lo spazio di allevamento, l'accesso alle zone di esercizio, le opportunità di sfruttamento degli animali, gli indicatori del benessere degli animali, i tassi di mortalità, la frequenza delle lesioni e l'uso di antimicrobici.

Or. de

Emendamento 2608
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Gli Stati membri e le loro regioni promuovono investimenti per l'ammodernamento dell'irrigazione sostenibile, il riutilizzo dell'acqua per uso agricolo nonché i sistemi di stoccaggio, la fertirrigazione, la digitalizzazione e l'agricoltura di precisione.
	Allo stesso modo, sostengono la promozione di infrastrutture agricole volte a migliorare la biosicurezza, la salute degli animali e delle piante e la prevenzione degli incendi nelle zone rurali.

Or. es

Emendamento 2609
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Gli Stati membri favoriscono gli investimenti che sostengono pratiche agricole sostenibili e contribuiscono a un uso più efficiente delle risorse naturali e dei fattori di produzione agricoli, tra cui l'irrigazione, la fertirrigazione e l'agricoltura di precisione, la produzione vivaistica, gli impianti di moltiplicazione, la coltivazione protetta, le piante madri, le infrastrutture fitosanitarie e il materiale vegetale certificato.

Or. en

Motivazione

The nursery sector is an integral part of European agriculture, supplying the plant reproductive material that underpins food production, horticulture, viticulture, forestry, agroforestry, landscape restoration and urban greening. Despite its strategic importance, nursery production is not explicitly recognised within the proposed Regulation, resulting in divergent interpretations of eligibility across Member States, particularly for container-grown and protected cultivation systems.

Explicitly including nursery production within the definitions of "farmer", "agricultural activity" and "beneficiary", together with a harmonised definition of "nursery stock", would provide legal certainty, ensure equal treatment of nursery operators throughout the Union, and facilitate consistent implementation of the CAP. This amendment is fully consistent with the objectives of the CAP 2028–2034 to strengthen competitiveness, enhance climate resilience, support biodiversity, and secure the sustainable supply of high-quality plant material essential for the green transition and the resilience of European agriculture.

Emendamento 2610
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Gli Stati membri danno priorità agli investimenti che consentono agli agricoltori di passare a sistemi che garantiscono un maggiore benessere degli animali, anche fornendo più spazio,

accesso all'aperto, ambienti arricchiti, una migliore progettazione degli alloggi, una migliore qualità del clima e dell'aria negli alloggi per gli animali, una densità di allevamento ridotta e sistemi che riducono le mutilazioni e la necessità di utilizzo di antimicrobici.

Or. en

Emendamento 2611
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Raffaele Stancanelli, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Gli Stati membri possono prevedere un livello più elevato di sostegno agli investimenti nelle zone montane, nelle zone che presentano svantaggi naturali permanenti e nelle regioni ultraperiferiche, tenendo conto dei costi supplementari legati ai vincoli geografici, naturali e logistici specifici di tali territori.

Or. fr

Emendamento 2612
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Qualora gli investimenti riguardino gli alloggi per gli animali o i sistemi di produzione animale, gli Stati membri definiscono nei rispettivi piani NRP criteri e indicatori relativi al benessere degli animali, compresi, se del

caso, lo spazio disponibile, l'accesso alle aree esterne, l'arricchimento, gli indicatori del benessere degli animali, i tassi di mortalità, la prevalenza delle lesioni e l'uso di antimicrobici.

Or. en

Emendamento 2613
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Gli Stati membri concedono agli agricoltori il sostegno ai sensi del presente articolo e possono fare altrettanto per i silvicoltori e le relative associazioni.

Or. pt

Emendamento 2614
Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Gli Stati membri forniscono un maggiore sostegno agli investimenti per le aziende agricole a conduzione familiare, i giovani agricoltori, le agricoltrici e le aziende situate in zone soggette a vincoli naturali.

Or. en

Emendamento 2615
Thomas Waitz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Qualora gli investimenti riguardino gli alloggi per gli animali o i sistemi di produzione animale, gli Stati membri definiscono nei rispettivi piani NRP criteri e indicatori relativi al benessere degli animali, compresi, se del caso, lo spazio disponibile, l'accesso alle aree esterne, l'arricchimento, gli indicatori del benessere degli animali, i tassi di mortalità, la prevalenza delle lesioni e l'uso di antimicrobici.

Or. en

Emendamento 2616
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Gli Stati membri favoriscono gli investimenti che contribuiscono alla creazione e al mantenimento del valore aggiunto nelle zone rurali, compresi gli investimenti legati ai regimi di qualità dell'Unione e alle catene del valore agroalimentari territoriali.

Or. en

Motivazione

I regimi di qualità dell'Unione, in particolare le indicazioni geografiche, contribuiscono ad aumentare il valore aggiunto mantenuto dagli agricoltori e dai territori rurali sostenendo gli investimenti collettivi, la trasformazione locale, la differenziazione dei prodotti e il rafforzamento delle catene del valore territoriali. Il riconoscimento esplicito di tali investimenti nell'ambito della PAC migliorerebbe la coerenza con gli obiettivi della visione

per l'agricoltura e l'alimentazione, che identifica le indicazioni geografiche come uno strumento fondamentale per valorizzare i prodotti alimentari e sostenere il "diritto di rimanere" nelle zone rurali.

Emendamento 2617
Emma Wiesner, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per le aziende al di sopra di una certa dimensione, determinata dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP, il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia in conformità del concetto di gestione sostenibile delle foreste quale definito nella versione più recente degli Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2618
Thomas Waitz

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per le aziende al di sopra di una certa dimensione, determinata dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP, il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia in conformità del concetto di gestione sostenibile delle	***soppresso***

foreste quale definito nella versione più recente degli Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.

Or. en

Emendamento 2619
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per le aziende al di sopra di una certa dimensione, determinata dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP, il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia in conformità del concetto di gestione sostenibile delle foreste quale definito ***nella versione più recente degli*** Orientamenti ***generali per la*** gestione ***sostenibile*** delle foreste ***in Europa***.	2. Per le aziende al di sopra di una certa dimensione, determinata dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP, il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia in conformità del concetto di gestione sostenibile delle foreste quale definito ***negli*** orientamenti ***della Commissione europea per una*** gestione delle foreste ***più vicina alla natura e negli orientamenti della Commissione europea sull'imboschimento, il rimboschimento e l'impianto di alberi nel rispetto della biodiversità***[1 bis].
	Non è concesso alcun sostegno a norma del presente articolo per le foreste con le caratteristiche di foreste primarie e antiche come disposto negli orientamenti della Commissione per la definizione, la mappatura, il monitoraggio e la protezione rigorosa delle foreste primarie e antiche dell'UE.

[1 bis] ***DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE Orientamenti sull'imboschimento, il rimboschimento e l'impianto di alberi nel rispetto della biodiversità (SWD (2023)61)***

disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2023)61 (=en

Or. en

Emendamento 2620
Martin Häusling, Ana Miranda Paz

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Per le aziende al di sopra di una certa dimensione, determinata dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP,*** il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia in conformità del concetto di gestione sostenibile delle foreste quale definito ***nella versione più recente degli*** Orientamenti ***generali per la*** gestione ***sostenibile*** delle foreste ***in Europa***.	2. Il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia in conformità del concetto di gestione sostenibile delle foreste quale definito ***negli*** orientamenti ***della Commissione sulla*** gestione delle foreste ***più vicina alla natura[1 bis], al fine di garantire l'adattabilità ai cambiamenti climatici, la resilienza agli organismi nocivi e alle malattie e la garanzia del successo futuro dell'investimento. Il sostegno non è concesso per la sostituzione di comunità autoctone diversificate di varie età e specie con comunità povere di specie, monocolture o specie esotiche. Gli Stati membri provvedono affinché i piccoli silvicoltori abbiano accesso al sostegno per l'elaborazione di piani.***

[1 bis] Pubblicati il 23 luglio 2023: https://environment.ec.europa.eu/publications/guidelines-closer-nature-forest-management_en?prefLang=it.

Or. en

Emendamento 2621
Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per le aziende al di sopra di una certa dimensione, determinata dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP, il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia in conformità del concetto di gestione sostenibile delle foreste quale definito nella versione più recente degli Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.	2. Per le aziende al di sopra di una certa dimensione, determinata dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP, il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia in conformità del concetto di gestione sostenibile delle foreste***, comprese le sue dimensioni economiche, ambientali e sociali,*** quale definito nella versione più recente degli Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.

Or. en

Emendamento 2622
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per le aziende al di sopra di una certa dimensione, determinata dagli Stati membri nei rispettivi piani ***NRP***, il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia in conformità del concetto di gestione sostenibile delle foreste quale definito nella versione più recente degli Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.	2. ***2.*** Per le aziende al di sopra di una certa dimensione, determinata dagli Stati membri nei rispettivi piani ***PAC***, il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia in conformità del concetto di gestione sostenibile delle foreste quale definito nella versione più recente degli Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.

Or. en

Motivazione

Tenuto conto dell'ambito di applicazione del regolamento sulla PAC, della decisione di dotare la PAC di un bilancio autonomo, dell'esperienza acquisita con gli attuali piani strategici nazionali della PAC e al fine di semplificare e migliorare la gestione amministrativa, i piani nazionali e regionali della PAC dovrebbero essere elaborati dagli Stati membri nel quadro del presente regolamento senza creare ulteriori oneri amministrativi.

Emendamento 2623
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per le aziende al di sopra di una certa dimensione, determinata dagli Stati membri ***nei rispettivi piani NRP***, il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia in conformità del concetto di gestione sostenibile delle foreste quale definito nella versione più recente degli Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.	2. Per le aziende al di sopra di una certa dimensione, determinata dagli Stati membri, il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia in conformità del concetto di gestione sostenibile delle foreste quale definito nella versione più recente degli Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.

Or. pt

Emendamento 2624
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la	***soppresso***

distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale.

Or. en

Motivazione

L'attuazione sarebbe troppo complessa e la definizione delle rispettive percentuali sarebbe estremamente complicata; è pertanto opportuno sopprimere il paragrafo.

Emendamento 2625
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Il*** sostegno per ***gli*** investimenti ***per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale***.	3. ***L'accesso al*** sostegno per ***i piccoli*** investimenti***, fino a 20 000 EUR, è subordinato a una procedura semplificata di approvazione e di erogazione, con requisiti amministrativi proporzionati, stabiliti da ciascuno Stato membro nel proprio piano NRP, fermo restando che la prova dell'efficace attuazione dell'investimento è considerata sufficiente. L'accesso al sostegno per i piccoli investimenti risponde in particolare all'esigenza espressa dalle agricoltrici che, anche per investimenti di modesta entità, incontrano maggiori difficoltà ad accedere agevolmente ai finanziamenti per avviare o rafforzare le proprie imprese***.

Or. es

Emendamento 2626
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ***o*** eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale.	3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche***, organismi nocivi, epizoozie, malattie emergenti, zoonosi o malattie degli animali ed*** eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale. ***Gli Stati membri applicano criteri semplificati agili per la concessione e l'erogazione di tale sostegno.***

Or. es

Emendamento 2627
Stefan Köhler, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Il*** sostegno per ***gli*** investimenti ***per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale.***	3. ***L'accesso al*** sostegno per ***i piccoli*** investimenti***, fino a 100 000 EUR, è subordinato a una procedura semplificata di approvazione e di erogazione, con requisiti amministrativi proporzionati, stabiliti da ciascuno Stato membro nel proprio NRP, fermo restando che la prova dell'efficace attuazione dell'investimento è considerata sufficiente. L'accesso al sostegno per i piccoli investimenti risponde in particolare all'esigenza espressa dalle agricoltrici che, anche per investimenti di modesta entità, incontrano maggiori difficoltà ad accedere agevolmente ai finanziamenti per avviare o rafforzare le proprie imprese.***

Or. en

Emendamento 2628
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale.	3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici***, compresi quelli causati da epizoozie e fitopatie,*** è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo ***definito dagli Stati membri*** o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale.

Or. en

Emendamento 2629
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale.	3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici***, comprese le epizoozie e le fitopatie,*** è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo***, determinato dallo Stato membro,*** o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale.

Or. ro

Emendamento 2630

Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale.	3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici***, compresi quelli causati da epizoozie e fitopatie,*** è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale.

Or. pt

Emendamento 2631
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale.	3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici***, compresi quelli causati da epizoozie e fitopatie,*** è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale.

Or. en

Emendamento 2632
Benoit Cassart, Christine Singer, Michael McNamara, Barry Cowen, Jérémy Decerle, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale.	3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici***, compresi quelli causati da epizoozie e fitopatie,*** è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale.

Or. en

Emendamento 2633
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale.	3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali***, compresi organismi nocivi da quarantena e focolai epizootici***, avversità atmosferiche o eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale.

Or. en

Emendamento 2634
Thomas Waitz

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale ***produttivo*** agricolo ***o silvicolo*** danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo ***o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale***.	3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo.

Or. en

Emendamento 2635
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale.	3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo ***o zootecnico*** o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale.

Or. el

Emendamento 2636
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo ***o silvicolo*** danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo ***o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale***.	3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo.

Or. en

Emendamento 2637
Stefano Bonaccini, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ***o*** eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il ***30 %*** del potenziale produttivo agricolo o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale.	3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche***,*** eventi catastrofici ***o epizoozie e fitopatie*** è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il ***20 %*** del potenziale produttivo agricolo o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale.

Or. en

Emendamento 2638
André Franqueira Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo	3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo

agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ***o*** eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale.	agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche, malattie animali***,*** eventi catastrofici***, epizoozie o infestazioni parassitarie*** è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale.

Or. pt

Motivazione

Le epizoozie e le infestazioni parassitarie possono arrecare danni gravi e duraturi al potenziale produttivo in agricoltura e silvicoltura. Il sostegno agli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo dovrebbe pertanto includere esplicitamente tali fenomeni.

Emendamento 2639
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Il*** sostegno per ***gli*** investimenti ***per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale***.	3. ***L'accesso al*** sostegno per ***i piccoli*** investimenti***, fino a 20 000 EUR, è subordinato a una procedura semplificata di approvazione e di erogazione, con requisiti amministrativi proporzionati, stabiliti da ciascuno Stato membro nel proprio NRP, fermo restando che la prova dell'efficace attuazione dell'investimento è considerata sufficiente***.

Or. en

Emendamento 2640
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il ***30*** % del potenziale produttivo agricolo o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale.	3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il ***20*** % del potenziale produttivo agricolo o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale.

Or. ro

Emendamento 2641
Ciaran Mullooly, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il ***30 %*** del potenziale produttivo agricolo o di almeno il ***20 %*** del potenziale produttivo forestale.	3. Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il ***20 %*** del potenziale produttivo agricolo o di almeno il ***15 %*** del potenziale produttivo forestale.

Or. en

Emendamento 2642
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Paragrafo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'accesso al sostegno per i piccoli investimenti, fino a 20 000 EUR, è subordinato a una procedura accelerata

di approvazione e di erogazione, con requisiti burocratici notevolmente inferiori, stabiliti da ciascuno Stato membro nel proprio NRP, fermo restando che la prova dell'efficace attuazione dell'investimento è considerata sufficiente. L'accesso al sostegno per i piccoli investimenti risponde in particolare all'esigenza espressa dalle agricoltrici che, anche per investimenti di modesta entità, si trovano in una posizione strutturalmente difficile per accedere agevolmente ai finanziamenti per avviare o rafforzare le proprie imprese.

Or. en

Motivazione

As assessed through a study carried out by copa-cogeca with n=894 women farmers across Europe, women farmers currently face several difficulties in accessing funding. While, for sure, support for small investments up to EUR 20 000 does not allow to implement major changes on a farm, it gives fast and easy access to money for acquiring equipment and diversifying a farm without undergoing burdensome procedures. Such small investments can be the one crucial step for women farmers to be able to start up a business and, at a later point, access more money. The suggested approach can be more effective for well-targeted female empowerment in agriculture than area-based differentiation and top-ups, which would, particularly on small- and medium-sized holdings that are most common among women farmers, not bring enough financial benefits to boost their business. At the same time, while being of particular use for women farmers, the fast-track investment support does not discriminate men. In addition, young farmers who have not yet submitted an application, can benefit from the same increased amount granted under the fast-track approval and disbursement procedure, as the simplified process enables easier and faster access to investment support. Ciò vale anche per il sostegno agli investimenti per le attività di diversificazione.

Emendamento 2643
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Paragrafo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri possono

concedere un sostegno agli investimenti nella trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli. Tale sostegno è concesso quando l'investimento riguarda attività riguardanti prodotti:

a) la cui fornitura è disciplinata da contratti di catena di approvvigionamento in cui il prezzo del prodotto è determinato sulla base dei costi di produzione dell'agricoltore;

b) principalmente coltivati o allevati a livello locale.

Or. en

Emendamento 2644
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Paragrafo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'accesso al sostegno per i piccoli investimenti, fino a 20 000 EUR, è subordinato a una procedura accelerata di approvazione e di erogazione, con requisiti burocratici notevolmente inferiori, stabiliti da ciascuno Stato membro nel proprio NRP, fermo restando che la prova dell'efficace attuazione dell'investimento è considerata sufficiente.

Or. en

Motivazione

Un sostegno accelerato per piccoli investimenti fino a 20 000 EUR può migliorare l'accesso ai finanziamenti, in particolare per le agricoltrici, che spesso incontrano difficoltà strutturali nell'ottenere finanziamenti. Sebbene tali investimenti non consentano importanti cambiamenti nelle aziende agricole, possono consentire l'acquisto di attrezzature, la diversificazione o l'avvio di imprese senza procedure onerose. La misura fornisce un sostegno mirato senza escludere gli uomini e avvantaggia anche i giovani agricoltori attraverso un accesso più semplice e rapido.

Emendamento 2645
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Gli Stati membri possono, in casi debitamente giustificati, prevedere soglie inferiori ove giustificato da circostanze regionali o settoriali eccezionali.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni proposte in materia di investimenti sono più restrittive dell'attuale quadro di cui all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115. Gli Stati membri dovrebbero pertanto mantenere una flessibilità sufficiente per adeguare il sostegno agli investimenti alle specifiche esigenze regionali o settoriali. In casi debitamente giustificati, dovrebbero essere possibili soglie inferiori qualora circostanze eccezionali richiedano un approccio più mirato e pratico.

Emendamento 2646
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata che interessa un determinato corpo idrico sotterraneo o superficiale che è stato identificato come meno che buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità di acqua o che è situato in un distretto idrografico con significative pressioni di estrazione dell'acqua e di alterazione idrologica in cui un nuovo investimento in combinazione con usi concorrenti esistenti potrebbe comportare rischi per i flussi ecologici;

Or. en

Emendamento 2647
Michal Wiezik, Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) investimenti in infrastrutture o attrezzature destinate a tenere gli animali in gabbie o in altri sistemi di stabulazione al chiuso;

Or. en

Emendamento 2648
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a quater) investimenti a sostegno dell'allevamento intensivo di animali in zone ad alto inquinamento da nutrienti, ad eccezione degli investimenti per l'estensivizzazione delle attività.

Or. en

Emendamento 2649
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali	***soppresso***

ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio;

Or. en

Emendamento 2650
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'acquisto di terreni non dovrebbe essere applicabile al sostegno agli investimenti, in quanto interviene fortemente sul mercato dei terreni agricoli e potrebbe anche comportare un aumento dei prezzi dei terreni.

Emendamento 2651
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) acquisto di terreni ***per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio***;	b) acquisto di terreni;

Or. en

Motivazione

L'acquisto di terreni non dovrebbe essere applicabile al sostegno agli investimenti, in quanto interviene fortemente sul mercato dei terreni agricoli e potrebbe anche comportare un aumento dei prezzi dei terreni.

Emendamento 2652
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) acquisto di terreni per un importo superiore al ***10 %*** delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ***ad eccezione dell'***acquisto di terreni ***a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio***;	b) acquisto di terreni per un importo superiore al ***30 %*** delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ***l'***acquisto di terreni ***da parte di giovani agricoltori e donne può raggiungere il 40 % della spesa ammissibile***;

Or. en

Motivazione

Se vogliamo fare in modo che gli agricoltori continuino a lavorare la terra dobbiamo fornire sovvenzioni per acquistare terreni. Ciò è particolarmente importante per le donne e i giovani agricoltori. Non possiamo semplicemente parlare di favorire l'insediamento di nuovi agricoltori e giovani agricoltori, dobbiamo fornire loro sovvenzioni per acquistare terreni, che è l'aspetto più problematico nell'attrarre le persone.

Emendamento 2653
Thomas Waitz, Ana Miranda Paz

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) sostituzione di comunità autoctone diversificate di varie età e specie con monocolture o specie esotiche;

Or. en

Emendamento 2654
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) strade forestali;

Or. en

Emendamento 2655
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quater) investimenti associati all'aumento o al proseguimento delle operazioni intensive di allevamento degli animali, in particolare nei punti critici per l'inquinamento da nutrienti, a meno che l'investimento non comporti una riduzione sostanziale del numero di animali e si traduca in una riduzione sostanziale delle emissioni di azoto e metano.

Or. en

Emendamento 2656
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

b quinquies) investimenti dannosi dal punto di vista idrologico o disadattivi non in linea con la direttiva quadro sulle acque, che tra l'altro impediscono l'infiltrazione e la percolazione, abbassano le falde freatiche o si basano sul pompaggio delle acque sotterranee;

Or. en

Emendamento 2657
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b sexies) investimenti a sostegno di pratiche che non utilizzano pesticidi naturali e a basso rischio, che non contribuiscono alla transizione verso una riduzione/eliminazione ambiziosa dei pesticidi nocivi e/o che utilizzano pesticidi particolarmente nocivi, come i candidati alla sostituzione, i pesticidi vietati e altri pesticidi particolarmente nocivi (cancerogeni-mutageni-tossici per la riproduzione, interferenti endocrini, PMT, PBT, vPvM, vPvB);

Or. en

Emendamento 2658
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) acquisto di animali, e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da:	c) acquisto di animali, e acquisto di piante annuali ***o di piante legnose*** con le relative spese di impianto per uno scopo

diverso da:

Or. en

Emendamento 2659
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;	i) ripristinare il potenziale agricolo o forestale ***(quest'ultimo attraverso l'introduzione di materiale di base autoctono)*** a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;

Or. en

Emendamento 2660
Benoit Cassart, Christine Singer, Michael McNamara, Barry Cowen, Jérémy Decerle, Ciaran Mullooly, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;	i) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici***, compresi quelli causati da epizoozie e fitopatie***;

Or. en

Emendamento 2661
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;	i) ripristinare il potenziale agricolo**,** ***zootecnico*** o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;

Or. en

Emendamento 2662
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;	i) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche**,** ***zoonosi*** o eventi catastrofici;

Or. el

Emendamento 2663
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) ripristinare il potenziale agricolo ***o forestale*** a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;	i) ripristinare il potenziale agricolo a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;

Or. en

Emendamento 2664
Thomas Waitz

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) ripristinare il potenziale agricolo ***o forestale*** a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;	i) ripristinare il potenziale agricolo a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;

Or. en

Emendamento 2665
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) ripristinare il potenziale agricolo ***o forestale*** a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;	i) ripristinare il potenziale agricolo a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;

Or. fr

Emendamento 2666
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) imboschimento in linea con gli orientamenti sull'imboschimento, il rimboschimento e l'impianto di alberi rispettosi della biodiversità o il ripristino dei sistemi agroforestali tradizionali;

Or. en

Emendamento 2667
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 2668
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) allevare bovini, ovini o caprini di razza pura ed elevato valore genetico per la riproduzione al fine di migliorare la ***qualità e la produttività del patrimonio zootecnico*** o di preservare razze rare o locali;	iv) allevare bovini, ovini o caprini di razza pura ed elevato valore genetico per la riproduzione al fine di migliorare la ***resilienza e il benessere degli animali delle mandrie o greggi, anche attraverso la selezione di caratteristiche legate alla robustezza, alla resistenza alle malattie, alla longevità e alla solidità comportamentale,*** o di preservare razze rare o locali;

Or. fr

Emendamento 2669
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) allevare bovini, ovini o caprini ***di razza pura ed elevato valore genetico per la riproduzione*** al fine di migliorare la ***qualità*** e ***la produttività*** del patrimonio zootecnico o di preservare razze rare o locali***;***	iv) allevare bovini, ovini o caprini al fine di migliorare la ***resilienza*** e ***il benessere degli animali*** del patrimonio zootecnico***, in particolare attraverso la selezione di caratteristiche come la robustezza, la resistenza alle malattie e un***

	comportamento stabile o di preservare razze rare o locali;

Or. de

Emendamento 2670
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) allevare bovini, ovini o caprini di razza pura ed elevato valore genetico per la riproduzione al fine di migliorare la qualità e la produttività del patrimonio zootecnico o di preservare razze rare o locali;	iv) allevare bovini, ovini o caprini di razza pura ed elevato valore genetico per la riproduzione***, riconosciuto dalle associazioni di tali allevatori,*** al fine di migliorare la qualità e la produttività del patrimonio zootecnico o di preservare razze rare o locali;

Or. en

Emendamento 2671
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) allevare bovini, ovini o caprini di razza pura ed elevato valore genetico per la riproduzione al fine di migliorare la qualità e la produttività del patrimonio zootecnico o di preservare razze rare ***o*** locali;	iv) allevare bovini, ovini o caprini di razza pura ed elevato valore genetico per la riproduzione al fine di migliorare la qualità e la produttività del patrimonio zootecnico o di preservare razze rare***,*** locali ***o autoctone***;

Or. es

Motivazione

La parola autoctona include il toro da combattimento

Emendamento 2672
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) allevare bovini, ovini o caprini di razza pura ed elevato valore genetico per la riproduzione al fine di migliorare la qualità e la produttività del patrimonio zootecnico o di preservare razze rare o locali;	iv) allevare bovini***, suini***, ovini o caprini di razza pura ed elevato valore genetico per la riproduzione al fine di migliorare la qualità e la produttività del patrimonio zootecnico o di preservare razze rare o locali;

Or. en

Emendamento 2673
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) allevare bovini, ovini o caprini di razza pura ed elevato valore genetico per la riproduzione al fine di migliorare la qualità e la produttività del patrimonio zootecnico o di preservare razze rare o locali;	iv) allevare bovini***, suini***, ovini o caprini di razza pura ed elevato valore genetico per la riproduzione al fine di migliorare la qualità e la produttività del patrimonio zootecnico o di preservare razze rare o locali;

Or. en

Motivazione

I suini di razza iberica, ad esempio, sono di elevato valore genetico e il loro allevamento contribuisce a preservare il patrimonio paesaggistico delle dehesas. Pertanto la loro inclusione è giustificata.

Emendamento 2674
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) allevare bovini, ovini o caprini di razza pura ***ed elevato valore genetico per la riproduzione al fine di migliorare la qualità e la produttività del patrimonio zootecnico o*** di preservare razze rare o locali;	iv) allevare bovini, ovini o caprini di razza pura ***al fine*** di preservare razze rare o locali ***e migliorare la robustezza e la diversità genetica dell'allevamento***;

Or. en

Motivazione

Si torna al contenuto originale dei regimi per le razze rare.

Emendamento 2675
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) allevare bovini, ovini o caprini di razza pura ed elevato valore genetico per la riproduzione al fine di migliorare la qualità e la produttività del patrimonio zootecnico o di preservare razze rare o locali;	iv) allevare bovini***, suini***, ovini o caprini di razza pura ed elevato valore genetico per la riproduzione al fine di migliorare la qualità e la produttività del patrimonio zootecnico o di preservare razze rare o locali;

Or. ro

Emendamento 2676
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis) passaggio all'allevamento di razze da carne a crescita più lenta;

Or. en

Emendamento 2677
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) investimenti in infrastrutture o attrezzature per la custodia degli animali in gabbie o altri sistemi di stabulazione al chiuso; restano ammissibili gli investimenti necessari per la conversione in sistemi privi di gabbie e di stabulazione al chiuso.

Or. en

Emendamento 2678
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera d bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) investimenti che comportano un aumento della densità di allevamento o dell'intensità di produzione che potrebbero incidere sulla salute o sul benessere degli animali, come la costruzione di stalle per la detenzione di animali da allevamento in caso di superamento di una densità di allevamento di due unità di bestiame adulto per ettaro;

Or. de

Emendamento 2679

Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) investimenti per la costruzione di bacini idrici artificiali di grande capacità per l'irrigazione, nonché per la creazione, l'espansione o il consolidamento di aziende zootecniche intensive con capacità di produzione superiori alle soglie stabilite dalla direttiva 2010/75/UE.

Or. fr

Emendamento 2680
Heléne Fritzon, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) investimenti in infrastrutture o attrezzature per la custodia degli animali in sistemi di stabulazione al chiuso, comprese le gabbie; gli investimenti necessari per la conversione in soluzioni prive di gabbie e di stabulazione al chiuso non sono ammissibili.

Or. en

Emendamento 2681
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) investimenti nell'irrigazione in

zone in cui i corpi idrici superficiali e sotterranei si trovano in uno stato non soddisfacente per motivi quantitativi o qualitativi o in uno stato che può compromettere le buone condizioni esistenti;

Or. en

Motivazione

Emendamento della commissione ENVI

Emendamento 2682
Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) Gli investimenti che aumentano la densità di allevamento o creano nuove capacità per la produzione zootecnica intensiva non sono ammissibili al sostegno.

Or. en

Emendamento 2683
Jessika van Leeuwen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) investimenti in infrastrutture o attrezzature destinate a sistemi di stabulazione degli animali basati su gabbie o sistemi comparabili di stabulazione al chiuso;

Or. en

Emendamento 2684
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) nuovo acquisto di macchinari e attrezzature di seconda mano, tranne nel caso in cui tali articoli siano di recente fabbricazione.

Or. en

Motivazione

Incoraggiare anche l'acquisto di macchinari usati che siano ancora tecnologicamente validi.

Emendamento 2685
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) acquisto di macchinari e attrezzature usati, salvo nel caso di attrezzature di recente fabbricazione.

Or. en

Emendamento 2686
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) acquisti di macchinari ed attrezzature usate, tranne nel caso di

recente produzione.

Or. it

Motivazione

Si intende favorire anche l'acquisto di macchinari usati, ma tecnologicamente validi.

Emendamento 2687
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) investimenti in impianti di energia rinnovabile che creano danni negativi significativi e compromessi con la produzione alimentare, la biodiversità o i servizi ecosistemici, compresi impianti fotovoltaici su larga scala su terreni agricoli produttivi e impianti di biogas basati prevalentemente su colture energetiche dedicate piuttosto che su residui agricoli o flussi di rifiuti.

Or. en

Emendamento 2688
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) non sono ammissibili al sostegno gli investimenti che installano, mantengono, ampliano, ammodernano, rinnovano, sostituiscono o prolungano l'uso di infrastrutture o attrezzature per la custodia degli animali in gabbie o altri sistemi di stabulazione al chiuso.

Or. en

Emendamento 2689
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera d ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) investimenti in infrastrutture o attrezzature per sistemi di detenzione degli animali tramite gabbie o altri sistemi di detenzione con movimento limitato per gli animali.

Or. de

Emendamento 2690
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri possono concedere un sostegno allo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole, alle condizioni stabilite nei rispettivi piani PAC, al fine di favorire la digitalizzazione e l'innovazione. Il sostegno è concesso sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari o una combinazione di tali forme e non supera un importo massimo di 75 000 EUR.

Or. it

Motivazione

Così come avvenuto nell'ultimo processo di semplificazione, prevedere un regime semplificato per le piccole imprese volto a favorire la diffusione della digitalizzazione e dell'innovazione.

Emendamento 2691
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri possono concedere un sostegno allo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole alle condizioni stabilite nei rispettivi piani della PAC volti a promuovere la digitalizzazione e l'innovazione. Il sostegno è concesso sotto forma di somme forfettarie, strumenti finanziari o una combinazione di entrambi ed è limitato a un importo massimo di 75 000 EUR.

Or. en

Motivazione

Come nell'ultimo processo di semplificazione, introdurre un regime semplificato per le piccole imprese volto a promuovere l'adozione della digitalizzazione e dell'innovazione.

Emendamento 2692
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga al paragrafo 4, lettere a), b) e c), tale disposizione non si applica se il sostegno è fornito mediante strumenti finanziari.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'attuazione di tale deroga renderebbe le disposizioni più complesse; è pertanto opportuno sopprimere il paragrafo.

Emendamento 2693
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga al paragrafo 4, lettere a), b) e c), tale disposizione non si applica se il sostegno è fornito mediante strumenti finanziari.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2694
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga al paragrafo 4, lettere a), b) e c), tale disposizione non si applica se il sostegno è fornito mediante strumenti finanziari.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2695
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga al paragrafo 4, lettere a), b) e c), tale disposizione non si applica se il sostegno è fornito mediante strumenti finanziari.	***soppresso***

Or. es

Emendamento 2696
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga al paragrafo 4, lettere a), b) e c), tale disposizione non si applica se il sostegno è fornito mediante strumenti finanziari.	***soppresso***

Or. es

Emendamento 2697
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga al paragrafo 4, lettere a), b) ***e*** c), tale disposizione non si applica se il sostegno è fornito mediante strumenti finanziari.	5. ***5.*** In deroga al paragrafo 4, lettere a), b)***,*** c) ***ed e)***, tale disposizione non si applica se il sostegno è fornito mediante strumenti finanziari.

Or. en

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento 55.

Emendamento 2698
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. In deroga al paragrafo 4, lettera b), gli Stati membri possono prevedere

che, per gli investimenti effettuati dai giovani agricoltori di cui all'articolo 14 e dai nuovi agricoltori quali definiti all'articolo 2, se l'investimento riguarda un'azienda agricola situata in zone di cui all'articolo 8, l'acquisto di terreni possa essere ammissibile al sostegno fino al 50 % della spesa totale ammissibile per l'operazione in questione, purché tale acquisto sia necessario per l'insediamento, lo sviluppo o la redditività a lungo termine dell'azienda.

Or. en